

## XXXVIII.

## TORNATA DEL 20 GIUGNO 1891

## Presidenza del Presidente FABINI.

**Sommario.** — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Stati di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa del Fondo pel culto; dell'entrata e della spesa del Fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1891-92* — *Approvazione dei capitoli da 1 a 13 inclusivo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia* — *Osservazioni dei senatori Auriti e Salis sul capitolo 14* — *Presentazione di progetti di legge* — *Ripresa della discussione* — *Risposte del senatore Costa, relatore, e del ministro guardasigilli* — *Approvazione dei rimanenti capitoli dello stato di previsione suddetto, dei due successivi, dei quattro articoli del progetto di legge e delle tabelle ed elenchi relativi* — *Approvazione senza osservazioni del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1891-92; e del disegno di legge: Nuovo riparto delle somme disponibili su quelle accordate dalla legge 30 giugno 1887 per spese straordinarie della marina militare* — *Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1891-92* — *Discorso del senatore Rossi Alessandro* — *Approvazione di proposte del senatore Rossi Alessandro per la seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 2 e mezza.

È presente il ministro guardasigilli. Intervengono successivamente i ministri della marina, del Tesoro e quello di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, CENCHELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. I senatori Tolomei Gian Paolo e Turazza Domenico domandano un congedo di trenta giorni per ragioni d'ufficio. Se non vi sono opposizioni questi congedi si intendono accordati.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
Stati di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa del fondo pel culto; dell'entrata e della spesa del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1891-92 (N. 69).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Stati di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa del fondo pel culto; dell'entrata e della spesa del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1891-92 ».

Come il Senato ricorda, ieri si è chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla di-

scussione dei capitoli, con l'avvertenza che si intenderanno approvati quei capitoli sui quali non verrà domandata la parola.

Si dà nuovamente lettura dell'articolo 1°, e quindi si leggerà la tabella A annessa.

Il Senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

## Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

## TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti  
per l'esercizio finanziario 1891-92

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria.

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

## Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	584,075 09
2	Ministero - Personale straordinario . . . . .	21,102 »
3	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	35,412 85
4	Sussidi ad impiegati dipendenti dall'Amministrazione, loro vedove e famiglie . . . . .	170,000 »
5	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari . . . . .	70,000 »
6	Indennità di tramutamento . . . . .	110,000 »
7	Indennità di supplenza e di missione . . . . .	291,590 »
8	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti in lingua straniera . . . . .	18,000 »
9	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine) . . . . .	160,000 »
10	Spese postali (Spesa d'ordine) . . . . .	9,400 »
11	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . .	230,000 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
13	Spese causali . . . . .	35,000 »
		<hr/>
		1,734,579 94
		<hr/>
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
14	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) . . . . .	24,470,000 »

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Signori senatori! Obblighi d'ufficio pei quali non avrei potuto provvedere ieri con improvvisa delegazione, mi impedirono di essere presente al Senato, comunque avessi vivo desiderio e sentissi il dovere di non mancare, discutendosi il bilancio del ministero di grazia e giustizia.

Se fossi stato presente, certo avrei preso la parola in parecchie questioni che furono materia di un vivo scambio di idee; ma per tutto ciò che non è strettamente necessario, non ritornerò sopra una discussione già chiusa, e rinuncio alla soddisfazione che avrei avuto esponendo i miei pensieri al Senato.

Ma c'è un punto sul quale non è cessata la opportunità di dire qualche parola, onde comunicare alcune notizie di fatto al Senato, in materia alla quale ha mostrato di interessarsi.

Fu accennato, trattandosi dei lavori legislativi, a quel che possano fare delle Commissioni speciali all'uopo costituite per preparare le riforme, e si accennò ad una Commissione per ritocchi al recente Codice di commercio, nominata nel 1886 e di cui non è rimasto più alcun cenno o ricordo.

Ho saputo ora ciò che non aveva potuto rilevare dal breve sunto del rendiconto sommario, che cioè fu avvertito essere stata sciolta quella Commissione dopo pochi mesi, venuto appena al potere l'istesso ministro che aveva dato il suo nome al Codice di commercio, e che non credeva allora opportuna alcuna modificazione immediata.

Ad ogni modo io da questo incidente prendo occasione di dire qualche cosa al Senato di ciò che fece questa Commissione, della cui presidenza l'onor. Taiani volle onorarmi, senza che io potessi essere in tempo di declinare il gravoso incarico, poichè la nomina era già pubblicata.

La Commissione fu creata il 27 giugno 1886. Erano solo tre anni e mezzo da che esisteva il nuovo Codice di commercio. Quando questo si pubblicò, avvenne quel che accade per tutti i nuovi Codici, nel nudo testo non ancora studiato, non ancora illustrato dalla giurisprudenza, si crede trovare ad ogni tratto errori, contraddizioni, lacune che si dileguano al lume di uno studio più attento degli articoli messi tra loro a

confronto. Però tra i diversi articoli era denunciato con più calore il 145 riguardante le società di assicurazione sulla vita, e il sistema delle garanzie nuove, richieste in sostituzione di quelle del vecchio Codice. Uomini pratici dicevano che questo articolo era inesequibile, e il convincimento fu così profondo anche nei ministri, che l'articolo (che pure è legge) non fu mai eseguito.

Dunque una prima necessità si sentiva di modificare questo articolo, ed il ministro Taiani credè creare una Commissione per studiare all'uopo un progetto di riforma, ma pensò anche di allargare il programma delle riforme alle altre parti del Codice di commercio, che si credesse averne bisogno.

Presidente della Commissione, io sceverai la parte già definita e concreta, il problema positivo della riforma dell'articolo 145; e poichè la soluzione del quesito era riconosciuta urgente, profittando di alcuni membri della Commissione che si trovavano in Roma, e del concorso dell'illustre Vidari, cooperai alla formazione di un primo schema intorno alle società per assicurazioni sulla vita, schema che poi fu dibattuto rivisto ed approvato in piena Commissione.

L'onor. Zanardelli sopravvenne poco dopo.

Ora il ministro Zanardelli ha una qualità di cui gli fo gran lode, quella di studiare personalmente, di meditare lungamente i progetti da presentare al Parlamento, e quindi anche pel progetto intorno alle società di assicurazione sulla vita moltiplicò gli studi, interrogò altri specialisti, e forse giunse ad elaborare un progetto, che, ripigliato dall'attuale ministro, potrebbe venire innanzi al Parlamento.

Se ciò accadrà, si vedrà il frutto postumo venuto da quel primo germe dei lavori della Commissione del 1886.

Veniva l'altro argomento generico relativo a tutto il Codice di commercio dopo soli 3 anni e mezzo dall'attuazione del medesimo. Che riforme si potevano proporre come mature col sussidio di così poca esperienza?

Ed allora io compresi che bisognava limitare con precisione il compito della Commissione.

Laonde, coll'approvazione del ministro, io richiamava l'attenzione de' colleghi a studiare ed indicarmi:

1. Le disposizioni del nuovo Codice, che per grave oscurità, per vizio intrinseco o per dissonanza con altre disposizioni sembrassero da dover correggere prontamente per via di legge, limitando le proposte di riforma a quelle di massima importanza;

2. Se vi fossero disposizioni attinenti specialmente al funzionamento degli organismi commerciali ed alla parte amministrativa, che *legalmente ed opportunamente* si potessero supplire con regio decreto regolamentare, ed anche chiarire con istruzioni ministeriali.

Io quindi raccomandava a ciascuno dei commissari di preparare gli studi in questo campo; e che i dubbi, i quesiti, le proposte, i suggerimenti fossero trasmessi a me, che qui raccogliendoli ed ordinandoli ne avrei composto un questionario da comunicarsi a' colleghi, per poi discuterlo in Commissione piena.

E poichè c'è occasione quest'oggi di parlare di oscuri lavori destinati forse a morire negli archivi del ministro, mi sia lecito ricordare, che come membro della Commissione e segretario aveva a collaboratore valente, un ottimo magistrato, per quanto modesto, il consigliere Alaggia in missione di presidente del tribunale di Roma. Qui insieme alle osservazioni desunte direttamente dai nostri studi, raccolte le altre che ci vennero da monografie di professori, da giornali giuridici, formulammo un primo questionario da sottoporre ad esame per le soluzioni.

Riunita la Commissione, dopo il lavoro speciale che riguardava l'art. 145, credemmo che la parte più importante e su cui qualche riforma più urgente poteva essere necessaria, fosse nella procedura pei fallimenti; procedura che aveva destato le maggiori speranze per le sue novità, e che alla prova aveva dato luogo a delusioni, producendo inconvenienti nuovi sostituiti agli antichi che si era voluto evitare.

Questa materia fu oggetto di numerose sedute, col risultato di diverse proposte concrete di riforme, sempre in quei limiti detti di sopra. Furono con sollecitudine e diligenza redatti dal nostro segretario i verbali, e mi fu detto che fossero stati anche stampati affinchè il Ministero ne potesse prendere conoscenza. E siccome faceva parte della Commissione un egregio e dotto uomo, rapito così immaturamente alla scienza ed agli amici, Cesare Norsa, reduce

allora dal Congresso giuridico di Anversa per una legislazione uniforme sulla lettera di cambio, gli studi ulteriori furono rivolti a questa materia.

Erano così le cose quando cadde il Taiani, e nei primi di aprile 1887 gli succedeva il ministro Zanardelli. Il nuovo guardasigilli che ebbe tanta parte al Codice di commercio cui dette il suo nome, dichiarò immediatamente e pubblicamente in Senato che egli non credeva che fosse giunto il tempo di ritoccare il detto Codice, meno che per l'art. 145 e qualche altra piccola cosa. Non parve proprio necessario di provocare un apposito decreto di scioglimento di quella Commissione, ma restammo intesi che la Commissione avrebbe sospeso i suoi lavori, e si riteneva come sciolta.

Questo esempio adunque del 1886 è indizio non dell'impotenza delle Commissioni a condurre a riva qualche cosa di effettivo in fatto di riforme, ma è piuttosto come pare fosse anche il concetto dell'onor. Costa, una riprova del danno che cagiona nel sistema parlamentare la soverchia mutabilità de' ministeri e del loro indirizzo.

Ma detto questo, e poichè siffatti studi sul Codice di commercio potranno essere ripigliati, debbo qui avvertire che da quel tempo ad oggi sono passati altri 5 anni, gli studi si sono moltiplicati, l'esperienza è cresciuta; con l'anno venturo il Codice di commercio avrà la vita di un decennio. Chi consultasse ora le proposte del 1886 le troverebbe assai timide e limitate, di rincontro a riforme più ampie rese ora mature.

Però io voglio fare un'ultima avvertenza. Le utili, le serie, le durature riforme di codici non si fanno dai Parlamenti, nè da Commissioni speciali, senza la preparazione di un largo lavoro scientifico.

Cito un esempio che mi è rimasto impresso nella mente. Quando dopo il 1860 si preparavano in fretta gli studi per un Codice civile italiano, l'illustre Roberto Savarese, uno dei più eminenti in Italia per questi studi, chiamato a far parte delle Commissioni che allora si crearono, si rifiutò.

Occorrono, egli diceva, almeno 10 anni di preparazione scientifica, dopo si potrà riformare il Codice civile, ed io accetterò allora di far parte della Commissione che intenderà al lavoro.

Le necessità politiche dell'unità prevalsero

sulle esigenze puramente scientifiche e si fece il Codice civile, che è riuscito forse il migliore dei nostri Codici; ma a quale altezza non sarebbe giunto se si fosse compilato dieci anni dopo?

E basti di ciò, dopo aver ricordati per incidente quegli ignorati lavori della Commissione del 1886.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Il Senato deve essere grato al collega Auriti delle notizie fornite intorno ai lavori fatti per la riforma del Codice di commercio dalla Commissione creata nel 1886 da lui così degnamente presieduta.

E il Senato deve essergli grato ancora per le dichiarazioni che egli ha fatto, sebbene provengano da un malinteso; non essendo stato mai nella intenzione del relatore di criticare la Commissione del 1886 e di porre in dubbio l'utilità degli studi da essa compiuti.

Il relatore citò questa Commissione unicamente per dimostrare che le Commissioni ministeriali vanno soggette alle vicissitudini politiche, sentono l'influenza dei mutamenti dei Ministeri, e quindi, abbenchè abbiano le migliori attitudini a formulare le leggi, non sempre possono serbare continuità di tradizioni e di studi, ed esaurire efficacemente il loro mandato.

Questo è ciò che il relatore ha voluto dire, e che ebbe una conferma nelle dichiarazioni dell'onor. Auriti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro guardasigilli.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Ieri mi venne fatto e con molta ragione appunto di non avre soddisfatto intieramente ad alcune delle osservazioni e delle istanze, permettetemi la espressione, fatte da alcuni degli oratori per riguardo agli studi intorno alle riforme dei codici.

Io mi tenni sulle generali e mi vi attenni per una ragione specialissima di cui darò spiegazione parlando del Codice di commercio. Nelle Commissioni bisogna aver fiducia, ma quando, permettetemi che io ve lo dica, sieno bene indirizzate, bene composte e con determinati confini dei loro studi.

Non parliamo per ora del Codice civile nè delle altre leggi fondamentali che possono ri-

chiedere di giorno in giorno degli studi per la loro modificazione, perchè sarebbe una questione troppo grave, alla quale già ebbi occasione di toccare in altra discussione, ma che ora è tanto più inutile ripetere.

Fermiamoci al Codice di commercio. Questo al certo per la sua natura più transeunte, più mobile, più necessitosa di ritocchi e d'esame, ha bisogno di una ispezione quasi continua, con che però essa non degeneri in detrimento dell'autorità e del prestigio del Codice medesimo e non cada in quegli inconvenienti così giustamente avvertiti dagli onorevoli preopinanti, cioè di anticipare i tempi, quando gli studi non siano ancora maturi.

Ringrazio adunque l'onor. senatore Auriti che ha voluto dare dei ragguagli e che mi porge anche occasione di suggerirne altri. In quanto all'art. 145 del Codice di commercio relativo alle assicurazioni sopra la vita e dell'impiego dei capitali, che con esse si vengono a ricavare, dirò che gli studi sono stati spinti fino al punto che si permetteva di fare la distinzione tra il soverchio della ispezione, del controllo, per riguardo a delle associazioni le quali debbono avere una certa libertà di azione, ed il bisogno che era stato consacrato dal Codice di commercio di tutelare i diritti degli assicurati. Materia molto difficile, molto sottile e che aveva nello stesso tempo della teorica e dell'applicazione pratica.

Lo studio si portò al punto di poter dal ministro di grazia e giustizia farne comunicazione al collega dell'agricoltura, industria e commercio. Ora si è al punto che bisognerà prendere una risoluzione piuttosto che lasciare l'articolo 145 com'è, e si verrà presto alla presentazione di un progetto di legge al Parlamento.

Vediamo ora per l'altra Commissione.

Io non mi sono espresso ieri in modo speciale per la ragione che non sono ancora ben determinato in ordine al modo di comporre questa Commissione. Fu già ieri accennato opportunamente, che è impossibile trattare di materie di commercio e soprattutto delle modificazioni da introdursi in alcuna parte del Codice, senza tener conto delle consuetudini che regnano nel nostro paese, massime nei porti di mare; consuetudini, le quali sono infinitamente diverse.

Adunque bisognerebbe che in questa Com-

missione concorressero tutti coloro i quali avessero, oltrechè le cognizioni generali di diritto, le nozioni speciali che riguardano questi usi e queste consuetudini.

Venne opportunamente ieri ricordato che in materia di commercio le consuetudini sono quelle che imperano; anzi è antico dettato del diritto, che tutte le consuetudini s'intendono facilmente inserite nei contratti; ma in materia di commercio le consuetudini sono la prima origine delle leggi commerciali e sono eccezioni alle leggi di diritto comune.

Bisognerebbe adunque avere elementi personali tali che nessuna di queste consuetudini sfugga all'occhio ed all'esame di coloro che debbono recar un giudizio definitivo sulla materia.

Ma allora viene l'altro inconveniente di dover fare delle Commissioni numerose, e noi sappiamo che per mezzo delle sottocommissioni, anche Commissioni numerose giungono ad un risultato utile; tuttavia è opportuno che si lasci al prudente giudizio delle Commissioni stesse determinare il modo da seguire.

Vi è anche questo inconveniente, oppure una circostanza di fatto di cui bisogna tener conto. Le Commissioni debbono radunarsi, ma se non hanno preceduto degli studi sopra la materia, le loro adunanze si prolungherebbero di troppo. E malgrado io riconosca la giustezza delle osservazioni fatte ieri da un nostro collega, che la qualità di membro del Parlamento, non possa essere un'assoluta necessità per poter appartenere a queste Commissioni, pur tuttavia io non saprei in qual modo sfuggire a questa necessità, perchè le illustrazioni della scienza e del foro si trovano maggiormente raccolti nel Senato e nella Camera. Vi è anche l'altro elemento importantissimo, quello degli insegnanti di università. Ma, oltrechè della parte teorica bisogna fare quell'uso prudente, che è sempre indispensabile nelle cose di questo mondo, anche gli insegnanti non debbono essere così facilmente distratti dall'insegnamento loro affidato.

Quindi tutta l'incertezza sta sul modo di comporre questa Commissione, sul modo di avviare questi studi. Quello di cui io posso assicurare il Senato è che già io ne feci oggetto di seria considerazione al punto che tra pochi giorni farò in modo di sciogliere tutti i dubbi,

di risolvere tutte le incertezze per fermarmi ad un progetto definitivo, il quale consisterà sostanzialmente nel determinare i punti sui quali debba essere chiamata l'attenzione di coloro che debbono esaminare il Codice di commercio in modo da non escluderne alcuno, sì che non accada che, coll'estendere la disamina, si vada nel pericolo di rendere quasi impossibile la presentazione di un progetto di legge, che sciolga questi dubbi e che provvegga a tutte le necessità.

Fatte queste dichiarazioni, che spero sieno per soddisfare gli onorevoli preopinanti, io prego il Senato di approvare il capitolo sottoposto al suo esame.

Senatore SALIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SALIS. Signori senatori, io non entrerò nella vera questione dei compensi che si devono alla magistratura, ma tratterò di una questione che a taluno potrà sembrare una anticaglia; ma poichè *multa renascentur quae iam cecidere*, diceva Orazio, così penso al passato rivolgendo la mente all'avvenire.

Nello stato naturale l'ineguaglianza delle forze impedisce ai deboli di far prevalere i propri diritti, onde questa fu la ragione dell'istituzione della giustizia sociale, che ripara a cotesta ineguaglianza.

Nello Stato civilizzato si trova pure la medesima diseguaglianza poichè invece dei deboli ci sono i poveri, ed invece dei forti ci sono i ricchi, ed è perciò che nel passato fu molto provveduto alla garanzia del diritto dei poveri, con fondazioni diverse, fatte dai particolari e dal Governo.

Ivo, signore di Kaermartin tramandò il suo nome ai posteri col titolo glorioso di avvocato dei poveri; nel mezzogiorno della Francia sorsero istituzioni che tendevano al patrocinio dei poveri; a Nîmes da un particolare, si fondò nel secolo xv un ufficio per i poveri, che credo ancor sussista; comè anche attualmente in Alessandria del Piemonte funziona un simile istituto tendente, per fondazione particolare, a questo patrocinio dei poveri.

Stanislao, re di Polonia, nel 20 luglio 1750, creò una Camera di consultazione composta di quattro avvocati incaricati di difendere gratuitamente i poveri. Enrico IV ebbe anche questo progetto di provvedere al patrocinio dei po-

veri, ed infatti il Consiglio di Stato nel 6 marzo 1610, gettò le fondamenta di tale istituto, il quale sfortunatamente fallì per la morte del principe ucciso da un forsennato fanatico.

Quindi si può dire che da tutti fu sentito questo bisogno della difesa dei poveri. Ed anche in Roma c'era un avvocato concistoriale incaricato di tale funzione.

In Francia furono scritte opere su questo soggetto. Il Dubèux scrisse un'opera sopra la istituzione dell'avvocato dei poveri e sui mezzi della difesa degli indigenti nei processi. Egli propose di organizzare l'avvocatura dei poveri in ciascun distretto di Corte d'appello.

Nel 1851 Dòvigny pubblicò un opuscolo sull'assistenza giudiziaria e sulle immunità accordate agli indigenti. Nel 1788 Boucher d'Argis figlio aveva trattato questa questione in una sua opera sulla beneficenza dell'Ordine giudiziario.

Però in Francia una legge del 22 gennaio 1851 respinse cotesti voti di gravi giureconsulti.

La terra classica della avvocatura dei poveri fu veramente il Piemonte, giacchè il duca Amedeo VIII con statuto del 1477 aveva istituito l'ufficio della avvocatura dei poveri; ufficio che si estese e si mantenne in tutto il Regno. Ed io mi vanto ancora di essere stato sostituito avvocato generale dei poveri ed anche avvocato generale effettivo dei poveri.

Però anche nel Regno di Sardegna fu abolita questa istituzione la quale io credo utilissima. E fu abolita credo per quei moti di entusiasmo, per quel fervore che nasce quando sorgono le nuove cose ed i nuovi tempi, per cui tutti si sentono spinti a tutto abbracciare, a tutto comprendere.

Ma come la notte succede al giorno così a questa grande effervescenza di animi succede anche la calma, il pensiero, succedono anche altre cure. L'avvocatura dei poveri fu reputata inutile, perchè tutti gli avvocati si dichiararono pronti e zelanti pel patrocinio dei poveri. Ma col tempo sorsero le difficoltà. I principi avvocati si trovarono sopraccarichi di affari e non poterono con tutto lo zelo necessario attendere agli affari dei poveri. Gli altri ancora non mancarono di affari, e furono meno zelanti. Vi fu una classe di disoccupati e questi o non li curò affatto o li curò come meglio potè. Cosicchè,

o che siano affatto abbandonati, i poveri, o che siano mal difesi, la loro causa non si trova così patrocinata come può esserla quella di un potente.

Mi pare quindi una necessità il restaurare questo vecchio istituto; chè se non può esserlo colle stesse norme colle quali era formato l'antico, cioè come una vera magistratura, può darsi quel lustro che tanto basta, quanto è necessario, per la difesa dei poveri.

Le ragioni che furono addotte da quelli che l'avversarono furono due: perchè inutile, perchè pericoloso. Inutile perchè nella classe degli avvocati si trovano sempre le persone, le quali possono patrocinare essi poveri. Ma questi avvocati hanno tutto il tempo necessario, hanno tanta filantropia da poter trascurare gli affari dei clienti che pagano e preferire quelli dei poveri? Io ho inteso delle lagnanze da una parte e delle scuse dall'altra. Quelli che avevano bisogno degli avvocati si lagnavano di essere mal difesi; gli avvocati al contrario si scusavano con dire che non avevano il tempo necessario di patrocinare gl'interessi di chi non pagava le loro fatiche, trascurando i clienti che potevano pagarle. Certo gli avvocati, anche se non possono fare, sono pieni di buone intenzioni, ma di buone intenzioni, come diceva ieri il collega Moleschott, è lastricato il paradiso. Quindi non è meraviglia che con tutte le buone intenzioni al volere non risponda il potere.

Si diceva pericoloso perchè ad un magistrato difensore del povero si oppone un semplice avvocato difensore del ricco. Questa ragione a me pare che non abbia nessun valore. Vi è l'avvocato erariale (e qui ne ho vicino il degnissimo capo generale), il quale non solo deve fare gli affari del Governo, ma deve pure lottare per i privati; eppure la magistratura è così indipendente, imparziale e superiore a queste piccole cose, che non guarda nè all'avvocato erariale, nè alla qualità delle cause e non guarderebbe nemmeno all'avvocato dei poveri; a me pare così, naturalmente pensando col buon senso, senza salire a grandi idee filosofiche e sublimi. Dunque mi pare che queste due ragioni non abbiano nessun valore.

Io non farò un discorso rettorico per dire che bisogno vi è della difesa del povero.

Il parlare dei poveri in un'aula così eccelsa è lo stesso che portare acqua al mare.

Tutti sentono la gravità e l'importanza di tale ufficio senza tante frasi rettoriche, e perciò me ne astengo.

Ma però, come ho detto fino dal principio, non vuol dire che si rinnovino le cose allo stesso modo. Vico parlò del corso e ricorso, ma parlandone non intese una fedele ripetizione del passato e credo che lui parlasse in generale, senza preoccuparsi del modo come l'evoluzione succeda, e le volute si eseguano. Nel nostro caso il ricorso si farà come era fatto prima?

No, si farà l'evoluzione in altro modo diverso, ma tendente allo stesso fine principale, cui l'antica istituzione era indirizzata, senza siavi la necessità di ripristinare l'avvocatura dei poveri tale quale era nel passato.

Quindi io dico, senza offendere l'ordine degli avvocati che si possono destinare presso ciascun tribunale, se si vuole, ed in ciascuna Corte d'appello, uno, due, tre, quattro avvocati *ad hoc* a difendere i poveri o annualmente, o per biennio o per quadriennio nel modo che si reputerà migliore, laddove il ministro stimi di occuparsi di questa questione, la quale non mi pare di poco momento.

In questi tempi di democrazia in cui tutti sono pieni di carità, ma in cui non sempre la democrazia è così ascoltata, mi pare che sarebbe il caso d'aver questi riguardi ai poveri.

Per la qual cosa senza offendere l'ordine degli avvocati, od il ministro della giustizia può fare tali nomine ad un tempo determinato, od a suo beneplacito; oppure se si creda usare un maggior riguardo al ceto, delegare l'ordine degli avvocati di ciascun luogo di determinare uno o due avvocati per quel tempo che crederà il Ministero, se vorrà fare la legge; ma che si occupino di questi interessi con special cura senza che siano distratti da altre faccende che loro appartengono. Ed a ciò potrebbero servire molto i giovani, i quali, in questo esercizio troverebbero una palestra per esercitarsi nella avvocatura.

Non è pertanto mio proposito elevare la nuova avvocatura dei poveri alla classe della magistratura; rimarranno avvocati semplici, ma con questa missione ed incarico speciale, e così mi pare che si potrebbero togliere tutti gli inconvenienti e tutte le preoccupazioni che si possono avere, e dirò anche certi pregiudizi che possono occupare le menti di alcuni portati da un

certo sentimento d'amor proprio, e si troverà modo così di pensare veramente a questa classe d'indigenti contro la prepotenza senza offendere la suscettibilità d'alcuno.

Io non chieggo che si cambi nulla. Vi sono i mezzi ed i procedimenti stabiliti per l'ammissione al beneficio dei poveri. Questa procedura rimane intatta, con le stesse formalità attualmente vigenti.

Invece di essere complessiva la persona dell'avvocato dei poveri, sarà singolare; individuale; sarà quel tale che sarà indicato o dal ministro stesso, ovvero dal Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Io credo che la via possa così essere facilitata.

Io non mi estendo oltre perchè il tempo ne sospinge, ma qualora il relatore del bilancio attuale e quelli dei bilanci avvenire credano di poter pensare a far risorgere questo nuovo istituto in un modo conforme ai tempi lo facciano, e sarà sempre una lode, mi pare di quello che lo farà e se lo farà il ministro Ferraris io credo che alle altre corone aggiungerà anche questo nuovo serto e sarà certamente glorioso come fu l'antico Ivone di Kaemartin.

#### Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Trasporto di somme da uno ad altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato undici progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati per approvazioni di eccedenze d'impegni.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Ministro del Tesoro della presentazione di un progetto di legge intitolato « Trasporto di somme da uno ad altro capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Do pure atto all'onore. sig. Ministro del Tesoro della presentazione dei seguenti undici progetti di legge:



Approvazione delle eccedenze d'impegni di L. 82,573 49 verso la Società della Rete adriatica per il saldo dei corrispettivi degli esercizi finanziari 1887-88 e 1888-89 per l'esercizio dei tronchi isolati appartenenti alla detta rete e delle spese sostenute nell'esercizio 1888-89 per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda; e di L. 30,247 50 per interessi arretrati su obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane ritenute ammortizzate.

Approvazione dell'eccedenza di impegni di L. 966 11 verificatasi sull'assegnazione fissata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1888-89 per la costruzione di una banchina nel porto di Augusta.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 23,878 54 verificatasi sull'assegnazione fissata per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e del porto d'Anzio autorizzati colle leggi 24 dicembre 1879, n. 5196 e 19 luglio 1880, numero 5538.

Approvazione dell'eccedenza di L. 1,100 verificatasi sull'assegnazione fissata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1888-89 per lavori di adattamento del fabbricato del faro di forte a mare in Brindisi e per la fornitura di un nuovo apparecchio.

Approvazione della eccedenza d'impegni nella complessiva somma di L. 190,000 e di diminuzione di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91.

Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 146,000 su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890 1891.

Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 277,965 e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1890-91.

Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 5000 e di diminuzioni di stanziamento per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91.

Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 435,000, e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91.

Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 148,765 e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1890-91.

Approvazione di eccedenze d'impegni sulla complessiva somma di L. 688,418 92 e di diminuzione di stanziamenti per somma eguale su diversi capitoli di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91.

Questi dodici progetti di legge, saranno trasmessi, per ragione di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

#### Ripresa della discussione.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

Senatore COSTA, *relatore*. La questione sollevata dall'onor. Salis è importantissima ed anche assai delicata.

Ed è così delicata che mi induce a premettere una dichiarazione: e cioè: che nelle parole che io avrò l'onore di dire al Senato non deve ricercarsi alcuna intenzione di attaccare classi o persone, ma ritenerle dirette unicamente ad esaminare una questione che, obiettivamente, ha una grande importanza.

Secondo me bisogna distinguere la difesa ufficiosa nelle materie penali dalla difesa ufficiosa nelle materie civili.

Nelle materie penali la difesa di ufficio procede con sufficiente diligenza, nè mi pare possano esservi gravi ragioni di lamento.

È vero che di questo ufficio sono specialmente incaricati i giovani avvocati, e coloro che hanno desiderio di aprirsi una via nella palestra del foro; ma è pur vero che nei gravi processi i luminari del foro non ricusano di

prestare il loro patrocinio alla difesa degli accusati, e quasi sempre rimane nei giudici l'impressione di una difesa diligente, esauriente e coscienziosa.

È però diversa la situazione per quanto si riferisce alla difesa ufficiosa nelle materie civili. La legge, dopo l'abolizione della avvocheria dei poveri, ha studiato molti e diversi sistemi, molti e diversi espedienti per ottenere che la difesa dei poveri procedesse sollecita ed efficace. Ma per quante istruzioni si sieno date, per quante insistenze si siano usate, pare che intorno alla difesa dei poveri aleggi un'afa molto pesante che la circonda di sfiducia quando non è causa di disinganno.

E pur troppo nelle masse ha potuto farsi strada il pensiero, il dubbio che le cause dei poveri non siano efficacemente difese ove il litigante povero non trovi modo di fare qualche sacrificio per eccitare lo zelo dei difensori.

Questa è la condizione delle cose. Ma quali saranno i rimedi?

Io mi associo all'inno di gloria che il nostro collega senatore Salis ha intonato alla memoria dell'avvocheria de' poveri del Piemonte. È vero, quella fu un'istituzione elevatissima, la quale, non solo ha potuto procurare ai poveri una difesa efficace nell'arringo civile e nell'arringo penale, ma soprattutto fu semenzaio dei migliori magistrati che abbiano onorato la curia piemontese.

Neppure quella istituzione però era completa perchè, come è noto al mio egregio amico senatore Salis, non funzionava che nelle sedi della Corte di appello. Di Alessandria, che aveva una speciale istituzione per la difesa dei poveri, parlerò più tardi.

Anche in Piemonte, quindi, la difesa dei poveri non era completa: e più che una istituzione diretta ad assicurare la difesa dei poveri, era considerata come una utile palestra, un utile tirocinio per la formazione dei magistrati, che quivi facevano le loro prove, più per onore che per lucro; e di quivi, se distinti, salivano ai primi onori della magistratura. Se volessi enumerarli, citerei tutti i magistrati che onorarono la magistratura piemontese; citerei anche il mio onorevole contraddittore, che ne fu splendido ornamento.

Ma se vi è occasione nella quale si sia dimostrato che le istituzioni vivono e prosperano

inquanto hanno radici antiche e gloriose tradizioni è precisamente l'istituzione dell'avvocheria dei poveri.

Quando nel 1859 e poi nel 1860, 61 e 62 l'avvocheria dei poveri fu estesa a tutte le provincie del Regno, perdette l'antico prestigio, la indiscussa autorità, la meritata influenza.

Senatore SALIS. Domando la parola.

Senatore COSTA. Se noi interrogassimo infatti i magistrati delle provincie, nuove che hanno veduto funzionare dal 1861 al 1865 le avvocherie dei poveri, converrebbero certamente meco che passarono inavvertite e si videro abolire senza rimpianto.

Non vi sono, no, nell'avvocheria dei poveri, i difetti, le pecche che colla sua sagacia il nostro onor. collega Salis ha rilevato ed ha creduto di aver dimostrato insussistenti.

Io ne trovo invece un'altra, ed è questa: che ha in se stessa un germe di contraddizione e un pericolo costante di pervertimento della nobilissime sue funzioni. Essa è parte di magistratura nei rapporti organici; sta fuori della magistratura per le sue funzioni, le quali l'avvicinano grandemente ai privati, dei quali deve tutelare gl'interessi. E quindi deve trovarsi bene spesso nel bivio crudele o di apparire poco ossequente alla verità ed alla giustizia per soddisfare le aspettative dei clienti, più esigenti e diffidenti perchè poveri; o di apparire difensori poco zelanti per non mancare ai doveri del corpo al quale appartiene.

Io credo che questo sia stato il germe della decadenza dell'avvocheria dei poveri nelle provincie meridionali: credo che se anche non vi fossero altre ragioni d'ordine economico e sociale, basterebbe questo solo a rendere improbabile la risurrezione di una istituzione che ha fatto il suo tempo, e che più non si presta ai nostri costumi.

Convengo però coll'onor. Salis che qualche cosa sia necessario di fare; ma non nell'ordine d'idee ch'egli ha esposto.

Come si potrebbe chiedere ai Consigli dell'ordine la delegazione annuale dei difensori dei poveri; chi pagherebbe il corrispettivo delle loro fatiche? Lo Stato forse? Ma con quale veste, se non sono funzionari, se da lui non sono nominati? se da lui non dipendono?

Io del resto ho grande fiducia nel ceto degli avvocati. È vero che per gli avvocati la difesa

dei poveri è un peso, ma è un peso inerente alle loro funzioni: è anzi la parte più nobile delle loro funzioni ed è la migliore delle beneficenze.

E giacchè ho parlato di beneficenza mi viene opportuno di rammentare la istituzione singolare, ma meritevole di essere imitata, della città di Alessandria; dove l'avvocheria dei poveri è opera pia, dove il difensore dei poveri è pagato dal patrimonio di una speciale beneficenza a quest'uopo da antico tempo istituita.

Questa istituzione avrà imitatori in Italia? Non potrà essa trovar parte nell'ordinata trasformazione dell'opere pie? È lecito sperarlo.

Ma finchè questo non avviene, non sarà inutile rivolgere, da un lato, preghiera al Governo perchè eserciti un'attenta sorveglianza sull'andamento delle cause dei poveri e dall'altra fare a fidanza colla coscienza, l'onestà e la lealtà del foro il quale certamente non vorrà mancare a questo che è il più nobile fra i suoi doveri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Salis.

Senatore SALIS. Risponderò poche parole a quello che ha detto l'ottimo mio amico e collega il senatore Costa. Egli ha detto che gli antichi avvocati dei poveri non rispondevano al loro ufficio. Io trovo appunto fra le ragioni per cui quell'ufficio fu abolito, quella accusa che non rispondeva bene agli obblighi della sua missione.

Sarà forse avvenuto che molte cause si trovavano agglomerate e ammassate in quell'ufficio. E perchè? Perchè quegli avvocati dei poveri erano sopraccarichi di lavoro; oltre la difesa dei poveri avevano anche quella dei ricchi, oltre le cause civili avevano anche quelle penali e molti affari di altra natura. Ecco la ragione.

Io vorrei semplicizzare la cosa; vorrei che questi avvocati non avessero altra missione, altro incarico che la semplice difesa dei poveri davanti ai tribunali civili, e, se volete, anche davanti ai tribunali penali.

Si è detto che in generale tutti gli avvocati servono all'ufficio di patrocinare i poveri, senza uopo di far risorgere l'antico ufficio. Non avrei impreso a parlare se non avessi riconosciuto quella necessità.

Tutti gli avvocati, anche grandi, si dichiarano prontissimi a difendere gl'interessi dei

poveri, ma con tutta la loro buona volontà non possono adempiere al loro ufficio, perchè quegli avvocati grandi, quegli avvocati di maggior merito, quegli avvocati che realmente potrebbero star di fronte agli avvocati delle persone potenti, hanno troppi affari e non possono attendervi. Mi si dirà: vi saranno gli avvocati giovani che hanno pochi affari che potranno incaricarsi della difesa dei poveri e con studio e colla buona volontà potranno fare quello che farebbero i così detti avvocati principi.

Non nego che i Consigli degli ordini degli avvocati sieno animati dall'amore e dalla gloria di difendere i poveri, ma quando manca il tempo e mancano le forze, non giova la buona volontà. Non m'incarico d'inculcare che sian destinati vecchi o giovani a tale ufficio, ma tali che vogliano e possano zelantemente adempierlo senza altre distrazioni.

Riguardo alla terza ragione che dice: « Saranno nominati dal Governo, saranno nominati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati », non me ne incarico; domandava solamente che fossero annualmente o per bienni destinati avvocati per la difesa dei poveri in ciascuna Corte d'appello, e quando si potrà anche nei tribunale. Il modo poi da regolare questa istituzione lo vedranno coloro che faranno la legge; io domando soltanto che si studi la questione e si faccia risorgere questo antico istituto, che dava buoni frutti, poichè la difesa dei poveri è d'interesse pubblico, essendo la giustizia uguale per tutti.

Questo è il principio sacrosanto che è proclamato dallo Statuto, che si legge nei templi della giustizia, ma che non sempre nel fatto ha quella esecuzione che dovrebbe avere, la giustizia non è eguale, qualche volta, per tutti; non hanno uguale trattamento il ricco ed il povero. Il povero sta al buon volere di chi lo serve e vi è chi lo serve bene e chi male, secondo che si trova più o meno caricato di affari.

Nè si dica che dalle statistiche risulta che in gran parte le cause dei poveri nell'attuale sistema riportano vittoria. Non è meraviglia, perchè non si ammettono a godere il gratuito patrocinio se non dietro maturo esame. Ma non sostengo che tutte le cause dei poveri siano abbandonate e trascurate. La generosità il disinteresse, la filantropia degli avvocati italiani è esemplare. Ho detto solamente che per ne-

cessità di cose senza colpa individuale non poche cause dei poveri hanno la disgraziata avventura di dover essere neglette e trascurate.

E per questo domando un benefico provvedimento.

I poveri possono aver torto o ragione; questo lo vedranno coloro che hanno questo dovere, ma io parlo di quei poveri che meritano l'assistenza giudiziaria. So che alcuni vorrebbero essere gratuitamente difesi senza ragione; io di questi non ne parlo, e solo mi occupo di quei poveri che hanno buone ragioni da far valere.

A questi si provveda, e si provveda in modo equo, in modo che possa dirsi che in Italia la giustizia è uguale per tutti.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Dirò pochissime parole.

Non voglio entrare nuovamente nell'argomento; solo per tranquillare la coscienza dell'onor. Salis esporrò un fatto che al certo, in parte almeno, risponde alle sue preoccupazioni. L'onor. Lampertico, che fa parte della Commissione di statistica, ha fatto un riassunto dei discorsi inaugurali dell'anno giuridico, e fra le altre risultanze vi è questa, che il numero delle cause in cui il povero è vittorioso, prepondera su di quelle nelle quali rimane soccombente. Ciò, senza entrare in ulteriori argomenti dimostra come i diritti dei poveri siano stati ben sostenuti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento di L. 24,470,000 del capitolo 14 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1891

15	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	3,320,000 »
16	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,000,000 »
17	Pigioni (Spese fisse) . . . . .	74,318 28
		<hr/>
		31,864,318 28

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

18	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . . . .	140,822 18
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

**Spese generali.**

19	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . .	471 »
20	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	38,898 »
21	Paghe ed assegni agli ex-esecutori di giustizia ed ai loro assistenti. . . . .	1,086 »
22	Sussidi agli ex-esecutori di giustizia ed alle loro famiglie . . . . .	4,000 »
23	Fitto di locali ad uso abitazione degli ex-esecutori di giustizia e loro famiglie . . . . .	1,796 72
24	Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma . . . . .	500,000 »
		<hr/>
		546,251 72

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	1,734,579 94
Spese per l'Amministrazione giudiziaria . . . . .	31,864,318 28
TOTALE della categoria prima . . . . .	33,598,898 22
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .	140,822 18
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	33,739,720 40

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	546,251 72
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	546,251 72
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	34,285,972 12

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	34,145,149 94
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	140,822 18
Totale generale	34,285,972 12

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo.  
Chi l'approva voglia alzarsi.  
(Approvato).

## Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario

dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

TABELLA **IB.**

## Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892.

## TITOLO I.

## Entrata ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

## Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 5 per cento . . . . .	12,690,500 »
2	Consolidato 3 per cento . . . . .	233,190 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori . . . . .	10,000 »
4	Certificati della cassa depositi e prestiti . . . . .	132,658 90

---

 13,066,348 90
 

---

## Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

5	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli . . . . .	per memoria
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

## Altre rendite patrimoniali.

6	Prodotto di beni stabili . . . . .	350,000 »
7	Annualità diverse e frutti di capitali . . . . .	7,000,000 »

---

 7,350,000 »
 

---



LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1891

**Proventi diversi.**

8	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,400,000	»
9	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . . . .	1,080,000	»
10	Rendite e crediti di dubbia riscossione . . . . .	30,000	»

---

2,510,000 »

---

**TITOLO II.**

**Entrata straordinaria**

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

**Esazione di capitali.**

11	Esazione e ricupero di capitali . . . . .	2,500,000	»
----	-------------------------------------------	-----------	---

---

**RIASSUNTO****TITOLO I.****Entrata ordinaria.****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi . . . . .	13,066,348 90
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli . . . . .	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali . . . . .	7,350,000 »
Proventi diversi . . . . .	2,510,000 »
<b>TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria . . . . .</b>	<b>22,926,348 90</b>

**TITOLO II.****Entrata straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

Esazione di capitali . . . . .	2,500,000 »
<b>TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria . . . . .</b>	<b>2,500,000 »</b>
<b>INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>25,426,348 90</b>

## TABELLA C.

## Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1.<sup>o</sup> luglio 1891 al 30 giugno 1892.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese di amministrazione.

1	Personale (Spese fisse) . . . . .	517,307 »
2	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie).	76,000 »
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite (Spesa d'ordine) . . . . .	645,000 »
4	Spese pel servizio esterno . . . . .	170,000 »
5	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962 . . . . .	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale . . . . .	80,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria). . . . .	100,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali . . . . .	50,000 »
9	Spese d'ufficio . . . . .	17,000 »
10	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) . . . . .	16,000 »
11	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obblig.)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 1,747,307 » <hr/>

<b>Spese di liti e contrattuali.</b>		
12	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	350,000 »
13	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria) . . . . .	60,000 »
		410,000 »
<b>Contribuzioni e tasse.</b>		
14	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . . . . .	634,000 »
15	Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,184,800 »
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) . . . . .	380,000 »
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,000 »
18	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		3,207,800 »
<b>Spese patrimoniali.</b>		
19	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine) . . . . .	4,000 »
20	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni . . . . .	70,000 »
21	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	917,000 »
22	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	21,000 »
23	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	440,000 »
24	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
25	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse) . . . . .	20,000 »
		1,492,000 »

<b>Spese disposte da leggi e decreti legislativi.</b>		
26	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,000 »
27	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) . . . . .	7,130,000 »
28	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	2,312,000 »
29	Assegni a parrocchie ex-conventuali ed alle chiese parrocchiali provenienti dalle soppresses Casse ecclesiastiche (Spese fisse) . . . . .	501,400 »
30	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse) . . . . .	751,500 »
31	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto in disgravio dello Stato (Spese fisse) . . . . .	644,834 »
32	Assegni transitori al clero (Spese fisse) . . . . .	50,000 »
33	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) . . . . .	379,000 »
34	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse) . . . . .	150,000 »
35	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria) . . . . .	302,670 »
36	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti . . . . .	1,508,766 »
		13,734,170 »
<b>Casuali.</b>		
37	Spese casuali . . . . .	36,000 »
<b>Fondi di riserva.</b>		
38	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	200,000 »
39	Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	50,000 »
		250,000 »

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria.

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese straordinarie e diverse.

40	Personale fuori ruolo (Spese fisse) . . . . .	14,590 »
41	Assegni ai diurnisti straordinari (Spese fisse) . . . . .	34,500 »
42	Spesa per ispettori straordinari provinciali (Spese fisse) . . . . .	35,000 »
43	Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare (Spesa d'ordine) . . . . .	5,000 »
44	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	520,000 »
45	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione . . . . .	200,000 »
46	Spesa straordinaria per riparazioni ad edifi di enti ecclesiastici di regio patronato . . . . .	80,000 »
47	Spesa straordinaria per lavori statistici occorrenti alla sistemazione del patrimonio amministrato dal Fondo per il culto . . . . .	25,000 »

---

914,090 »

---

## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

## Capitali.

48	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine) . . . . .	160,000 »
49	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. ecc. (Spesa obbligatoria) . . . . .	30,000 »
50	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,310,000 »

---

2,500,000 »

---

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione . . . . .	1,747,307 »
Spese di liti e contrattuali . . . . .	410,000 »
Contribuzioni e tasse . . . . .	3,207,800 »
Spese patrimoniali . . . . .	1,492,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi . . . . .	13,734,170 »
Casuali . . . . .	36,000 »
Fondi di riserva . . . . .	250,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	20,877,277 »

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse . . . . .	914,090 »
-----------------------------------------	-----------

## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali . . . . .	2,500,000 »
--------------------	-------------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	3,414,090 »
-------------------------------------------------------	-------------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	24,291,367 »
-----------------------------------------------------	--------------

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1891

**RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE**  
**dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto**  
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892

TABELLE **B E C.**

		Competenza per l'esercizio finanziario 1891-92
<b>TITOLO I.</b>		
<b>CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.</b>		
<b>PARTE ORDINARIA.</b>		
Entrata . . . . .		22,926,348 90
Spesa . . . . .		20,877,277 »
	Differenza . . . . .	+ 2,049,071 90
<b>TITOLO II.</b>		
<b>CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.</b>		
<b>PARTE STRAORDINARIA.</b>		
Entrata . . . . .		»
Spesa . . . . .		914,090 »
	Differenza . . . . .	— 914,090 »
<b>Riepilogo della categoria prima.</b>		
<b>PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA.</b>		
<b>(INSIEME).</b>		
Entrata . . . . .		22,926,348 90
Spesa . . . . .		21,791,367 »
	Differenza . . . . .	+ 1,134,981 90



LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1891

		Competenza per l'esercizio finanziario 1891-92
<b>TITOLO II.</b>		
<b>CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.</b>		
<b>PARTE STRAORDINARIA.</b>		
Entrata :	. . . . .	2,500,000 »
Spesa .	. . . . .	2,500,000 »
	Differenza . . . . .	»
<b>RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE</b>		
—		
Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i> . . . . .		+ 1,134,981 90
Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i> . . . . .		»
	<i>Differenze totali</i> . . . . .	+ 1,134,981 90

**Elenco N. 1.**

*Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
<b>SPESA ORDINARIA.</b>	
2	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento ed appuramento di rendite.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
11	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
12	Spese di liti e di coazione.
13	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
14	Tassa di manomorta.
15	Tassa sulla ricchezza mobile.
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
18	Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
19	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi.
21	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
22	Doti dipendenti da pie fondazioni.
23	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
24	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
26	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentrazione di monache.
28	Assegni ai membri delle Collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse.
35	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
<b>SPESA STRAORDINARIA.</b>	
43	Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi già appartenenti al clero regolare.
44	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
48	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
49	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, i quali debbono dimettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc.
50	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, e per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253.

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1891

### Elenco N. 2.

*Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento ed appuramento di rendite.
4	Spese pel servizio esterno.
12	Spese di liti e di coazione.
13	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terzaggiere ed altre perizie in genere.
14	Tassa di manomorta.
15	Tassa sulla ricchezza mobile.
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
30	Assegni al clero di Sardegna.

Pongo ai voti l'art. 2 cogli annessi elenchi.  
Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, [in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D)];

b) a far pagare le spese del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

## TABELLA D.

## Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892.

## TITOLO I.

## Entrata ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

## Rendite patrimoniali.

1	Rendite sul debito pubblico nazionale ed estero . . . . .	1,951,190 »
2	Prodotto di beni stabili . . . . .	8,000 »
3	Censi, canoni, livelli, ecc. . . . .	360,000 »
4	Crediti fruttiferi . . . . .	5,000 »
5	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma . . . . .	50,000 »
		<hr/>
		2,374,190 »
		<hr/>

## Proventi diversi.

6	Depositi diversi . . . . .	800 »
7	Ricuperi e proventi diversi . . . . .	50,000 »
8	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato . . . . .	15,000 »
		<hr/>
		65,800 »
		<hr/>

## TITOLO II.

## Entrata straordinaria

## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza  
e di religione.

9	Prezzo vendita beni di enti soppressi . . . . .	250,000 »
10	Prezzo vendita di titoli ed ammortizzazione prestiti . . . . .	2,500 »
11	Tassa per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale in Roma . . . . .	5,000 »
12	Esazione di capitali fruttiferi e corrispettivo d'affrancazione di annualità	200,000 »
13	Esazione di capitali infruttiferi . . . . .	10,000 »
14	Ritenute ordinarie sugli stipendi degli impiegati e relativa rendita consolidata da reinvestirsi . . . . .	4,500 »
		472,000 »

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri  
di enti conservati.

15	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie . . . . .	3,000 »
16	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi . . . . .	95,000 »
17	Prezzo vendita beni di enti conservati . . . . .	400,000 »
18	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento . . . . .	5,000 »
19	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi . . . . .	10,000 »
		513,000 »

**RIASSUNTO****TITOLO I.****Entrata ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

Rendite patrimoniali . . . . .	2,374,190 »
Proventi diversi . . . . .	65,800 »
<b>TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria . . . . .</b>	<b>2,439,990 »</b>

**TITOLO II.****Entrata straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	472,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	513,000 »
<b>TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria . . . . .</b>	<b>985,000 »</b>
<b>INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>3,424,990 »</b>

## TABELLA E.

## Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892.

## PARTE PRIMA.

## SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese di amministrazione.

1	Contributo a favore della Direzione generale del Fondo culto in rimborso delle spese pel personale incaricato del servizio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma . . . . .	74,192 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse) . . . . .	7,500 »
3	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine) . . . . .	13,800 »
4	Spese diverse per servizio esterno (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,000 »
5	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale . . . . .	15,000 »
6	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
7	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse) . . . . .	4,000 »

---

 125,492 »
 

---

## Spese di liti e contrattuali.

8	Spese di liti e di coazioni (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,000 »

---

 13,000 »
 

---

<b>Contribuzioni e tasse.</b>		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . . . . .	98,000 »
11	Tassa di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) . . . . .	325,000 »
12	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	43,000 »
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		468,000 »
<b>Spese patrimoniali.</b>		
14	Riparazioni ordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria) . . . . .	50,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	10,000 »
16	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	537 50
17	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	210,000 »
18	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatorî (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	24,000 »
		294,537 50
<b>Spese disposte da leggi e decreti legislativi.</b>		
19	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) . . . . .	753,000 »
20	Assegni agli investiti di beneficî e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	25,000 »
21	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4 della legge 19 giugno 1873) . . . . .	150,000 »
22	Assegni per pigione di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto . . . . .	70,000 »
		998,000 »



<b>Casuali.</b>		
23	Spese casuali . . . . .	11,000 »
<b>Fondi di riserva.</b>		
24	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . .	10,000 »
25	Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	10,000 »
		20,000 »
 <b>TITOLO II.</b> <b>Spesa straordinaria</b>  		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
<b>Spese straordinarie diverse.</b>		
26	Personale fuori ruolo (Spese fisse) . . . . .	9,070 »
27	Compensi per lavori straordinari . . . . .	10,000 »
28	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria) .	5,000 »
29	Spese relative alla dismissione di beni mobili ed immobili per sentenze, transazioni, ecc. (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,000 »
30	Restituzione di somme indebitamente conseguite (Spesa d'ordine) .	10,000 »
31	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati in Roma (Spesa d'ordine) . . . . .	1,000 »
32	Restituzioni di depositi per pigioni . . . . .	800 »
		36,870 »

## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

## Capitali di spottanza dell'amministrazione.

33	Riparazioni straordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria) . . . . .	35,000 »
34	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obblig.)	20,000 »
35	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) . . . . .	407,500 »
36	Reimpiego delle tasse di svincolo degli enti posti in Roma (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,000 »
37	Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degl'impiegati (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,500 »

---

472,000 »

---

## Capitali di spottanza degli enti conservati.

38	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	400,000 »
39	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine) . . . . .	105,000 »
40	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,000 »
41	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie (Spesa d'ordine) . . . . .	1,000 »
42	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei comuni nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,000 »

---

513,000 »

---

**PARTE SECONDA.**

SPESE PER EROGAZIONE IN USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE  
NELLA CITTÀ DI ROMA

**TITOLO I.****Spesa ordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

43	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . . . .	2,683 86
44	Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei e oggetti d'arte . . . . .	85,119 20
45	Assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo . . . . .	160,000 »
46	Assegno alla congregazione di carità di Roma . . . . .	30,000 »
47	Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma . . . . .	120,000 »
48	Assegno al comune di Roma per l'istituto di soccorso dell'infanzia abbandonata . . . . .	20,000 »
49	Assegno al comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia . . . . .	5,000 »
		422,803 06

**TITOLO II.****Spesa straordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

50	Fondo a disposizione . . . . .	50,287 44
----	--------------------------------	-----------

## RIASSUNTO

---

### PARTE PRIMA.

#### SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

---

#### TITOLO I.

##### Spesa ordinaria

---

#### CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione . . . . .	125,492 »
Spese di liti e contrattuali . . . . .	13,000 »
Contribuzioni e tasse . . . . .	468,000 »
Spese patrimoniali . . . . .	294,537 50
Spese disposte da leggi e decreti legislativi . . . . .	998,000 »
Casuali . . . . .	11,000 »
Fondi di riserva . . . . .	20,000 »
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .</div> <div style="text-align: right;">1,930,029 50</div>	

#### TITOLO II.

##### Spesa straordinaria

---

#### CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse . . . . .	36,870 »
---------------------------------------	----------

---

<b>CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.</b>	
Di spettanza dell'amministrazione . . . . .	472,000 »
Di spettanza degli enti conservati . . . . .	513,000 »
	985,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	1,021,870 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . .	2,951,899 50
 <b>PARTE SECONDA.</b>  	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
—	
Titolo primo (Spesa ordinaria) . . . . .	422,803 06
Titolo secondo (Spesa straordinaria) . . . . .	50,287 44
	473,090 50
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . .	473,090 50
INSIEME (Parte prima e seconda) . . . . .	3,424,990 »

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1891

**RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE**  
**dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma**  
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892

## TABELLE D ED E.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1891-92
<b>CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.</b>		
<b>Spese:</b>	PARTE PRIMA - Titolo I. - Spesa ordinaria . . . . .	1,930,029 50
	Titolo II. - Spesa straordinaria . . . . .	36,870 »
	PARTE SECONDA - Titolo I. - Spesa ordinaria . . . . .	422,803 06
	Titolo II. - Spesa straordinaria . . . . .	50,287 44
		2,439,990 »
<b>Entrate . . . . .</b>	Titolo I. - Entrata ordinaria . . . . .	2,439,990 »
		»
	Differenza . . . . .	»
<b>CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.</b>		
<b>Spese:</b>	PARTE PRIMA - Titolo II. - Spesa straordinaria . . . . .	985,000 »
<b>Entrate . . . . .</b>	Titolo II. - Entrata straordinaria . . . . .	985,000 »
		»
	Differenza . . . . .	»
<b>RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.</b>		
<b>CATEGORIA PRIMA</b>	- Entrate e spese effettive . . . . .	»
<b>CATEGORIA SECONDA</b>	- Trasformazione di capitali . . . . .	»
	Differenza totale . . . . .	»

**Elenco N. 3.**

*Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892 a termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
<b>SPESA ORDINARIA.</b>	
3	Aggio per le riscossioni.
4	Spese diverse per servizio esterno.
6	Spese d'ufficio: economia e stampe.
8	Spese di liti e di coazioni.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita di beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Tassa di ricchezza mobile.
12	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
14	Riparazioni ordinarie ai fabbricati.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Doti dipendenti da pie fondazioni.
17	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
18	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
20	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
<b>SPESA STRAORDINARIA.</b>	
28	Spese diverse per concentramento di monache.
29	Spese relative alla dismissione dei beni mobili ed immobili per sentenze, transazioni, ecc.
30	Restituzione di somme indebitamente conseguite.
31	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati in Roma.
33	Riparazioni straordinarie ai fabbricati.
34	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
35	Reimpiego prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
36	Reimpiego delle tasse di svincolo degli enti posti in Roma.
37	Acquisto di rendita per impiego delle ritenute sugli stipendi degli impiegati.
38	Reimpiego prezzo beni degli enti conservati.
39	Restituzione di rendite in dipendenza di conti di reinvestimento.
40	Restituzione delle frazioni di capitali riscossi in dipendenza dei conti di reinvestimento per gli enti conservati.
41	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie.
42	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei comuni nelle sedi suburbicarie.

**Elenco N. 4.**

*Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione, a termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni.
4	Spese diverse per servizio esterno.
6	Spese d'ufficio: economia e stampe.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Tassa di ricchezza mobile.
12	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 3 cogli annessi elenchi: chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1891-92 » (N. 72).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: « Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa pel Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1891-92.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli che leggo.



## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

## Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	691,231 93
2	Ministero - Spese d'ufficio	70,500 »
3	Consiglio superiore di marina - Comitato per i disegni delle navi (Spese fisse)	55,420 »
4	Spese per dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	16,000 »
5	Spese postali (Spesa d'ordine)	9,000 »
6	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	120,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
8	Sussidi agli impiegati ed operai della regia marina, alle loro vedove, ai loro orfani ed alle vedove ed agli orfani di militari	70,000 »
9	Spese casuali	35,000 »
		<hr/>
		1,067,151 93
		<hr/>
Spese per la marina mercantile.		
10	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse)	1,125,705 »
11	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima.	110,000 »
12	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse)	15,820 »
13	Indennità di trasferte, indennità di residenza e vacanze - Rinnovazione e manutenzione dei galleggianti - Spese sanitarie - Spese per mobili, attrezzi, medaglie, casermaggio, periti, interpreti, operazioni di leva - Sussidi	343,720 »
		<hr/>
<i>Da riportarsi</i>		1,595,245 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,595,245 »
14	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria) . . . . .	60,000 »
15	Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885 n. 3547, serie 3 <sup>a</sup> - Spese di visite e perizie per la esecuzione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,423,840 »
		7,079,085 »
<b>Spese per la marina militare.</b>		
16	Navi in armamento, in riserva ed in disponibilità . . . . .	4,663,386 »
17	Stato maggiore generale della regia marina . . . . .	2,774,474 »
18	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri e ufficiali macchinisti) . . . . .	1,034,000 »
19	Corpo di commissariato militare marittimo . . . . .	1,069,140 »
20	Corpo sanitario militare marittimo . . . . .	617,700 »
21	Corpo reale equipaggi - Competenze ordinarie . . . . .	10,060,165 50
22	Corpo reale equipaggi - Premi e gratificazioni di rafferma, assegnati alle masse individuali dei raffermati (Spesa obbligatoria) . . . . .	825,000 »
23	Personale civile tecnico . . . . .	1,048,223 »
24	Personale contabile . . . . .	594,963 »
25	Carabinieri reali . . . . .	269,036 25
26	Servizio semaforico - Personale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse)	216,993 30
27	Servizio semaforico - Materiale . . . . .	220,000 »
28	Viveri . . . . .	6,551,819 63
29	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione . . . . .	227,314 28
30	Giornate di cura e materiali d'ospedale . . . . .	484,361 »
31	Distinzioni onorifiche . . . . .	25,500 »
32	Carbon fossile per la navigazione . . . . .	2,000,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		32,682,075 96

	<i>Riporto</i> . . . . .	32,682,07 96
33	Materiali di consumo per le regie navi . . . . .	1,570,000 »
34	Personale pel servizio dei fabbricati edelle fortificazioni della regia marina . . . . .	300,800 »
35	Istituti di marina - Competenze al personale militare e spese diverse variabili . . . . .	604,000 »
36	Istituti di marina - Stipendi ai professori borghesi . . . . .	150,000 »
37	Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale da versarsi all'erario (Spesa d'ordine) . . . . .	325,000 »
38	Servizio idrografico - Personale . . . . .	79,636 »
39	Servizio idrografico - Materiale . . . . .	329,664 »
40	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria). . . . .	30,500 »
41	Spese di trasferta del personale, missioni . . . . .	734,410 »
42	Spese per trasporti di materiali . . . . .	300,000 »
43	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente . . . . .	7,900,000 »
44	Mano d'opera per la manutenzione del naviglio esistente . . . . .	6,230,800 »
45	Artiglieria ed armamenti - Materiale . . . . .	10,200,000 »
46	Artiglieria ed armamenti - Mano d'opera . . . . .	2,391,200 »
47	Conservazione e miglioramenti dei fabbricati militari e fortificazioni marittime . . . . .	1,690,000 »
48	Riproduzione del naviglio . . . . .	27,000,000 »
	a) In corso al 1° luglio 1891:	
	1° Allestimento della nave da guerra di 1 <sup>a</sup> classe - <i>Re Umberto</i> (Arsenale di Napoli).	
	2° - Costruzione ed allestimento della nave da guerra di 1 <sup>a</sup> classe - <i>Sicilia</i> (Arsenale di Venezia).	
	3° Costruzione ed allestimento della nave da guerra di 1 <sup>a</sup> classe - <i>Sardegna</i> (Arsenale di Spezia).	
	4° Costruzione della nave da guerra di 2 <sup>a</sup> classe - <i>Etruria</i> (Fratelli Orlando).	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	92,518,085 96

Segue  
48

	<i>Riporto</i> . . . .	92,518,085 96
5°	Costruzione della nave da guerra di 2 <sup>a</sup> classe - <i>Umbria</i> (Frattelli Orlando).	
6°	Costruzione della nave da guerra di 2 <sup>a</sup> classe - <i>Liguria</i> (G. Ansaldo e C.).	
7°	Costruzione della nave da guerra di 2 <sup>a</sup> classe - <i>Marco Polo</i> (Cantiere di Castellammare).	
8°	Allestimento di una nave da guerra di 3 <sup>a</sup> classe - <i>Euridice</i> (Cantiere di Castellammare).	
9°	Allestimento di una nave da guerra di 3 <sup>a</sup> classe - <i>Iride</i> (Cantiere di Castellammare).	
10°	Costruzione di una nave da guerra di 1 <sup>a</sup> classe - <i>C</i> (Cantiere di Castellammare).	
11°	Costruzione di una nave da guerra di 2 <sup>a</sup> classe - <i>D</i> .	
12°	Costruzione di una nave da guerra di 2 <sup>a</sup> classe - <i>E</i> .	
13°	Costruzione di una nave da guerra di 2 <sup>a</sup> classe - <i>F</i> .	
14°	Costruzione di una nave da guerra di 3 <sup>a</sup> classe - <i>I</i> .	
15°	Costruzione di una nave da guerra di 3 <sup>a</sup> classe - <i>J</i> .	
16°	Costruzione di una nave da guerra di 3 <sup>a</sup> classe - <i>K</i> .	
17°	Costruzione di una nave da guerra di 3 <sup>a</sup> classe - <i>L</i> .	
18°	Costruzione di una nave oneraria di 2 <sup>a</sup> classe - <i>Ercole</i> .	
19°	Costruzione di una nave oneraria di 2 <sup>a</sup> classe - <i>Atlante</i> .	
20°	Costruzione di torpediniere-avviso e di alto mare.	
21°	Costruzione di navi sussidiarie e di uso locale per servizi generali.	
22°	Costruzione di palischermi a vapore, comuni e torpedinieri.	
23°	Costruzione di galleggianti di arsenale per usi generali.	
b)	Da intraprendersi dopo il 1° luglio 1891:	
24°	Costruzione di quattro navi da guerra di 3 <sup>a</sup> classe - <i>M</i> , <i>N</i> , <i>O</i> , <i>P</i> !	

Da riportarsi . . . .

92,518,085 96

LEGISLATURA XVII. — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i> . . . .	92,518,085 96
<i>Segue</i> 48	25° Costruzione di torpediniere di alto mare.	
	26° Costruzione di due navi da guerra di 1 <sup>a</sup> classe - Q e R.	
49	Spese di marina relative alla colonia di Massaua . . . .	970,000 »
		93,488,085 96
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
50	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	2,376,142 59

## TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

**Spese generali.**

51	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse) . . . . .	100,000 »
----	----------------------------------------------------------------	-----------

**Spese per la marina militare.**

52	Costruzioni navali - Quelle indicate al capitolo n. 48 - Legge 30 giugno 1887, n. 4646 (Spesa ripartita) . . . . .	900,000 »
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

53	Costruzione di un arsenale marittimo a Taranto (Spesa ripartita) . . . . .	1,000,000 »
----	----------------------------------------------------------------------------	-------------

54	Lavori per l'arsenale marittimo di Spezia (Spesa ripartita) . . . . .	1,200,000 »
----	-----------------------------------------------------------------------	-------------

55	Difesa delle coste (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	------------------------------------------------	--------------------

56	Fortificazioni della Maddalena e loro armamento (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria.</i>
----	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------

57	Acquisto siluri (Spesa ripartita) . . . . .	1,000,000 »
----	---------------------------------------------	-------------

---

		4,100,000 »
--	--	-------------

---

## CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Accensione di crediti.**

58	Fondo di scorta per le regie navi armate . . . . .	3,000,000 »
----	----------------------------------------------------	-------------

---

**RIASSUNTO PER TITOLI**

## TITOLO I.

**Spesa ordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	1,067,151 93
Spese per la marina mercantile . . . . .	7,079,085 »
Spese per la marina militare. . . . .	93,488,085 96

TOTALE della categoria prima . . . . .	101,634,322 89
----------------------------------------	----------------

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .	2,376,142 59
----------------------------------------------	--------------

TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	104,010,465 48
--------------------------------------------------	----------------

## TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	100,000 »
Spese per la marina militare . . . . .	4,100,000 »
<b>TOTALE della categoria prima . . . . .</b>	<b>4,200,000 »</b>

## CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Accensione di crediti . . . . .	3,000,000 »
<b>TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria <sup>27</sup> . . . . .</b>	<b>7,200,000 »</b>
<b>INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>111,210,465 48</b>

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) <sup>3</sup> . . . . .	105,834,322 89
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . . . .	3,000,000 »
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria) . . . . .	2,376,142 59
<b>Totale generale . . . . .</b>	<b>111,210,465 48</b>



LEGISLATURA XVII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1891

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge:** « Nuovo riparto delle somme disponibili su quelle accordate dalla legge 30 giugno 1887, n. 4646, per spese straordinarie della marina militare » (N. 66).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: Nuovo riparto delle somme disponibili su quelle accordate dalla legge 30 giugno 1887, n. 4646, per spese straordinarie della marina militare.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA legge:

(V. stampato n. 66).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La somma di L. 27,050,000 che rimane ancora a stanziarsi nei bilanci della marina sul fondo di L. 85,000,000 accordato colla legge in data 30 giugno 1887, n. 4646, sarà assegnata ai servizi ed iscritta nei bilanci degli esercizi finanziari risultanti dalla seguente tabella di nuova ripartizione.

Esercizi	Costruzioni navali	Acquisto di siluri e relativi apparecchi	Lavori per l'arsenale marittimo di Spezia	Lavori per l'arsenale marittimo di Taranto	Fortificazioni della Maddalena	Difesa delle coste — Riproduzione e manutenzione	Totale
	(a)	(a)	(a)	(a)			
1891-92 . .	900,000	1,000,000	1,200,000	1,000,000	500,000	100,000	4,700,000
1892-93 . .	»	1,500,000	500,000	1,600,000	500,000	400,000	4,500,000
1893-94 . .	»	1,500,000	500,000	1,600,000	500,000	500,000	4,600,000
1894-95 . .	1,000,000	1,500,000	»	1,100,000	500,000	500,000	4,600,000
1895-96 . .	1,000,000	2,000,000	»	»	500,000	850,000	4,350,000
1896-97 . .	900,000	2,200,000	»	»	500,000	900,000	4,300,000
	3,800,000	9,500,000	2,200,000	5,300,000	3,000,000	3,250,000	27,050,000

(a) Già comprese nel bilancio della Marina per l'esercizio 1891-92.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato, presentando i bilanci annuali, a modificare le quote indicate nel precedente articolo ogni qualvolta ne riconosca la necessità.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussioni, f. 120.

**Discussione del progetto di legge:** « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1890-91 (N. 75) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1890-91.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge.

(V. stampato N. 75).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al signor senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Signori senatori: *hora ruit*, e ci troviamo appena al principio del sesto bilancio, quindi io sento la necessità di dover esser breve, ma non sarò oscuro.

Devo chiarezza non soltanto all'indole mia ed al mio dovere, ma anche alla stima che professo al ministro Chimirri per le prime armi che egli ha spiegate nell'una e nell'altra Camera.

Nella rapida rivista che farò di questo bilancio, dirò dove mi pare la lode e dove il dubbio; ma con una coscienza imparziale al di sopra degli uomini e dei partiti tanto più che perchè il programma annunziato giorni sono al Senato dall'onor. Chimirri mi soddisfa perfettamente.

Io non avrò domande a fare, non avrò che delle osservazioni; ed in un solo punto, anche esso indiretto, anzi estraneo al bilancio, mi troverò in disaccordo con l'onor. ministro.

Alla fine del mio non lungo discorso io mi permetterò di porre una tesi, la quale mi par degna della meditazione del Governo e del Senato, perchè venga studiata, se è possibile e fruttifichi nell'intermezzo delle due sessioni.

Chiara, chiarissima è anche la relazione della Commissione permanente di finanze. L'onorevole relatore che è un valente economista, del quale io non divido punto le idee, ma pel quale io professo un alto rispetto ed amicizia personale, ci ha fornita una relazione dove non c'è nessun giudizio *a priori*, non si dà nessuna lezione di economia politica e tanto meno di merceologia.

Egli ha un alto concetto delle funzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed io pure ho quel concetto, ma a una condizione che il Ministero medesimo apra le vie alle iniziative dei cittadini, e non vi si sostituisca.

Ed a cominciare dalle economie, io mi rallegro vedendo come in un bilancio che si può dire più di spirito che di azione, sopra la piccola somma di 12 milioni si sia potuto fare

una economia del 15 per cento, verso un milione ed 800,000 lire.

La differenza del bilancio 1891-92 contro quello del 1890-91 è molto maggiore, ma quattro milioni e 400,000 lire all'incirca non sono che trasposizioni, delle quali la parte principale porta sull'Economato dove si è voluto che ogni Ministero abbia la sua speciale amministrazione per quanto spetta alla provvista della carta.

Ma però a me sembra che mentre si è smobilizzato l'economato, al Ministero sia rimasta la casa.

Ci sono ancora 276,000 lire di spese appoggiate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, che continua a fare da fattor generale, come al cap. 83 delle mercedi per la verifica e collaudo dei bollettari del lotto e del Tesoro, delle gabelle, delle poste colla revisione speciale dei registri, delle opere diverse, facchinaggi, compensi, ecc.

Chiedo al signor ministro di vedere se non si potrebbe, avendo già ottenuto una economia, anche con questa trasposizione, di far casa netta, e che tutti i singoli Ministeri avessero la loro parte diretta delle loro gestioni; sarà più semplice e meno costoso.

Mi ha fatto una certa impressione anche la spesa del personale di ruolo.

Per un Ministero di iniziativa una somma di L. 671,221 81, mi pare forte, e tanto più perchè qua e là, nei diversi capitoli, vedo accennati altri personali, parecchi ispettori e vedo poi al cap. 2, L. 165,000 per sole spese di copisteria.

Così si va a toccare un milione quasi di spese di personale; quando il Ministero dell'istruzione pubblica ne ha intorno a 700,000, e il Ministero degli affari esteri 378,000 e quello di grazia e giustizia intorno a 500,000.

Mi perdoni il ministro se faccio questa osservazione, perchè egli ne tragga quel criterio che crederà, trattandosi di economie organiche.

Un bilancio di 12 milioni non è una gran cosa, può essere poco e può essere molto, secondo lo spirito di chi lo dirige.

La Francia vi spende 38 milioni e mezzo; 36 milioni di spesa ordinaria e due e mezzo di spesa straordinaria. Ed ancora separatamente dal Ministero del commercio e dell'industria.

Ma la Francia è altrimenti ricca. Essa ha una rendita annua di 3 miliardi, e noi l'abbiamo di 600 milioni. Il movimento commerciale della Francia è di 225 franchi per testa, mentre noi l'abbiamo di 70. Il consumo interno in Francia sta a franchi 680 per testa, il nostro è di L. 225. Queste statistiche io le trassi, dal Dè Foville, dal Fournier le Flaix e da un lavoro del signor Costar, vice-presidente del *Bureau de statistique générale* a Parigi, e per l'Italia dal nostro illustre Bodio.

Intorno alle economie io notavo l'anno scorso le diverse commissioni che fanno corona al Ministero di agricoltura, industria e commercio nella totalità approssimativa di 300 cittadini e trovandole soverchie, diceva però che la spesa si riduceva a 14,000 lire. Benchè non alludessi tanto alla spesa, quanto alla opportunità e alla utilità delle stesse Commissioni, mi fa piacere di vedere che sieno state accolte le mie osservazioni inquantochè in quest'anno la spesa è ridotta a 9000 lire.

Ma poi osservo ancora dal bilancio del Tesoro, presentato l'altro giorno, che le pensioni nuove, che si attengono al Ministero d'agricoltura, industria e commercio figurano per la somma di 403,200 lire, e non so a quanto ammontino le pensioni vecchie.

Da tutto quello che ho narrato mi sembra dunque dover concludere che per un Ministero d'iniziativa le spese di personale appaiono eccessive. E indagandone uno dei motivi cito il *Bollettino mensile di notizie agrarie*, il quale vien venduto per 40 centesimi la copia, mentre io dubito che la sua pubblicazione costi quasi L. 20,000 per copia. Difatti si spendono per 352,000 lire di carta nel Ministero. E benchè fossero 440,000 l'anno scorso, a me pare sempre una spesa enorme. Non contesto l'utilità di queste notizie, ma se la compilazione del *Bollettino*, che per lo più è uno spoglio di riviste estere e di statistiche di altri Governi, con cui il nostro è in relazione, fosse accordata a qualche corpo scientifico dal Ministero sovvenzionato e coll'aiuto dei fattori medesimi che può adoperare il Governo, io, credo che si potrebbero avere le stesse pubblicazioni con molto minore spesa. Veda l'onorevole Chimirri se la proposta è degna di studio, perchè in genere le spese di pubblicazioni governative sono eccessive anche in altre amministrazioni ministeriali.

È probabile che anche i *Bollettini di statistica doganale* costino assai più di quello che dovrebbero e che in generale ci sia troppo spreco di personale, di carta e di danaro, mentre d'altra parte i nostri consoli all'estero punto ci giovano come consoli commerciali. Io ne parlavo l'altro giorno sul bilancio degli esteri e avrei dovuto sviluppare di più la mia tesi, se le circostanze della discussione l'avessero permesso. E così vediamo la quasi inutilità di un'altra pubblicazione, il *Bollettino consolare*, del quale non so se lo spaccio arrivi ad un centinaio di copie. Sicchè da una parte vi è assoluta deficienza, dall'altra vi è abbondanza, e secondo me, un po' di spreco.

Ben altrimenti devo dire dell'ufficio di statistica perchè quello è un gioiello nel Ministero di agricoltura, industria e commercio. Io lamento anzi la riduzione di trentamila lire che si è fatta su quel bilancio, portandolo da duecentocinquanta a duecentoventicinquemila lire. Non vorrei che certe economie le facessimo colla falsariga.

L'ufficio di statistica è veramente degno di tutta la considerazione. La sollecitudine e la precisione con cui son fatte quelle pubblicazioni sono degne di encomio. Sono già usciti i volumi della popolazione dell'emigrazione del 1889; quelli dei bilanci provinciali e comunali del 1889, i debiti comunali e provinciali del 1889, la statistica giudiziaria civile e penale del 1889; mentre la Francia, che è tanto più avanti di noi, non ha ancora pubblicata quella del 1888.

Abbiamo già 35 monografie di statistiche industriali delle provincie con altrettante carte geografiche che le illustrano; ognuno si immagina quanto riesca difficile al capo della statistica di raccogliere le notizie necessarie per comporre quelle monografie, che realmente sono tanti membri onde si viene componendo l'iniziamento, dell'Italia industriale, col numero degli opifici delle piccole e sparse industrie e di quanto in proposito si attiene al movimento economico di ogni singola provincia; è veramente degno di lode, perchè le Camere di commercio non danno, e forse non possono dare un aiuto relativo. Quelle che sono compiacenti rispondono, le Camere coscienziose tacciono. Avvi anche il fisco che se ne immischia ed i particolari non osano dire la verità dinanzi alla legge, spesso arbitraria, dell'imposta di

ricchezza mobile. Infatti il capo della statistica, nelle sue ricerche, spesso si trova innanzi ad ostacoli che possono essere maggiori della sua volontà e del suo sapere.

Io ho nominato le Camere di commercio. Si dia il merito, onor. Chimirri, di promuoverne la riforma. È già una trentina d'anni che la invocano.

Pagate dal commercio, quasi a mala voglia, servono, secondo le circostanze, di aiuto al Governo, specialmente quando sono dell'opinione sua; quando non sono dell'opinione del Governo, rare volte vengono ascoltate.

Io ricordo la legge sulla soppressione del carcere per debiti, in merito alla quale non è qui il caso di discutere, ma dove la maggioranza delle Camere di commercio fu contraria all'opinione del ministro Mancini; qui in Senato stesso, egli le ha tenute allora in assai scarsa considerazione.

Se venissero uniformate più che non sono, e riformate, sarebbero più autorevoli. Abbiamo dei lavori molto importanti di talune tra le Camere di commercio, cito quella di Milano e di Venezia; cito ad esempio la monografia fatta dalla Camera di commercio di Torino sul trattato di commercio austro-italiano punto per punto sui prodotti scambiati. Ma quando si è discusso sulla proroga del trattato non ho visto che si tenesse conto di quel lavoro; spero se ne terrà conto a suo tempo.

Nel loro assieme però le Camere di commercio, così come sono istituite, mi si permetta la parola sembrano un po' ibride. Col mutare de' tempi anche le condizioni generali del commercio sono mutate. Le Camere di commercio marittime non sempre si accordano con quelle interne. Un'associazione della industria e del commercio non appare unisona; è da considerare che in molti casi l'interesse delle industrie è differente da quello del commercio, e viceversa avviene del commercio verso l'industria, per cui se fossero quei due rami l'un dall'altro divisi, sarebbe anche l'azione loro più operosa nello stesso campo. Vediamo in Francia far cosa da sé il Ministero del commercio e dell'industria da quello dell'agricoltura.

Nell'agricoltura poi, di rappresentanze abbiamo soltanto quei poveri Comizi agrari che in verità non sono autorevoli nè per mezzi nè per operosità quando li esaminiamo nel loro

complesso. In Francia vi sono Camere agricole, Camere di commercio, sindacati agricoli, sindacati industriali, che significano specializzazione d'una data industria, i quali in certe circostanze sono consultati. Se ne occupano alla occorrenza i Consigli comunali, ed i Consigli generali, come di questi si è visto prima della discussione delle tariffe doganali alla Camera, onde poi unendo tutti insieme questi voti, sieno pure d'interessi privati, si forma l'interesse generale, che è poi l'interesse della patria.

Pur troppo da noi questa unità economica non si è ancora fusa, e si crede che la fortuna dell'uno possa essere il danno dell'altro; ma invece avviene che quando vi è dissidio fra i diversi produttori, che sono poi a vicenda anche consumatori tutti ne soffrono in un modo uguale.

Certo vi sono interessi singoli e determinati; ma quando questi interessi tra essi si conciliano, come per citare un esempio, è avvenuto in Francia, ove in 2 dipartimenti, in quello della Senna inferiore, ed in quello dell'Eure, i protezionisti hanno portato dinanzi al Parlamento 25,000 petizioni, è il cumulo degli interessi privati, quello che determina l'interesse generale.

Ma tornando alle nostre Camere di commercio che pur devono essere riformate, mi tocca di osservare che mentre all'interno esse non costano nulla al Governo, vi hanno in questo bilancio stanziato 110,000 lire per le Camere di commercio italiane che si piantano all'estero. Questa spesa si è anche ridotta di 21,400 lire dal bilancio dell'anno scorso.

Ma che profitto danno queste Camere di commercio all'estero?

Quella di Londra ha, supponiamo, nel 1888 prodotta l'Esposizione italiana di Londra. Ve ne siete trovati contenti?

Quella di Parigi ha pubblicato una nota contro le tariffe differenziali in Francia, che interessava naturalmente tutto il commercio italiano a Parigi, e sta bene: va per questo sovvenuta dal Governo? Non si capisce, ripeto, perchè si debbano sovvenire le Camere di commercio che da sé si costituiscono all'estero, quando prima abbiamo da riformare quelle all'interno.

Ne parlo perchè ho udito il progetto di fondarne e sovvenzionarne una a Buenos Ayres. A me francamente sembra che si creino tanti

canonicati. All'estero dove si son portati, i commercianti italiani, o hanno la vitalità loro propria di far gruppo a sè senza sussidi, o non la hanno, e allora non sarà qualche migliaio di lire che viene da Roma che potrà dare maggior impulso alla loro azione.

Passo alle scuole.

Io lodo lo sviluppo costante e crescente che prendono le scuole pratiche speciali. Siamo ormai persuasi che vicino alla scuola di agricoltura ci sia il podere, che vicino alla scuola industriale ci sia l'officina.

Quanto tempo c'è voluto perchè il Governo si persuadesse di questa necessità! per quanto tempo si videro schierati da un lato i dottrinari, dall'altro gli empirici!

Però rimane ancora la scuola di veterinaria che partecipa dell'insegnamento universitario, una veterinaria, cioè, universitaria e staccata per conseguenza dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Io non so se i lamenti di un nostro collega sullo spreco che si fa del titolo di professore, possa applicarsi a questo caso, ma il fatto è che un veterinario il quale esca da un'università o da un'altra scuola di veterinaria, non si adatta a dimorare in mezzo alla campagna, dove ci sono le numerose stalle di animali per poterle sorvegliare. Potrà fare delle riviste, più o meno comandate e quando forse sono tardive, ma infrattanto è certo che nel trattamento sanitario degli animali prevalgono gli empirici; e ogni piccolo comune rurale ha da indicare il suo contadino il quale ne sa, dicono essi, molto più del veterinario. (*Approvazioni*).

Ora se noi vogliamo che i veterinari possano portare un ufficio utile alla sanità degli animali, specie bovini, nelle campagne, si rispetti pure la scuola universitaria professionale, ma vediamo di formare anche una scuola inferiore dei veterinari pratici i quali possano anche dimorare nei comuni mincri; diversamente noi da una parte avremo dei veterinari professori e dall'altra avremo degli empirici, e questi in un numero molto, ma molto superiore.

Ora io non vorrei che come a *Trevi* deve dimorare un ministro democratico, alla *Minerva* risieda un ministro eccessivamente classico. Io anzi esprimo il voto che gli istituti tecnici, i quali sono stati portati via dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ci tornino;

meno che si insegnerà di economia politica e di scienze sociali negli istituti tecnici, più li avremo fatti ai bisogni del paese, ed avremo allontanato il pericolo di coltivarvi i così detti *spostati*.

*Musei.* Io dubito della utilità dei musei, specie dei musei industriali.

Io ricordo ancora che il nostro ottimo collega il senatore De Vincenzi si è dato un merito, nel 1862, dopo l'Esposizione di Londra, di arricchire i nostri musei di una quantità di macchine di quella Esposizione. Cinque anni dopo, quelle macchine non valevano più niente. Io conosco degli industriali i quali nelle loro soffitte hanno dei musei permanenti; e sono macchine che si mutano di giorno in giorno. Notate che oggi il costruttore meccanico imprime sulla locomotiva la data della sua fabbricazione; come sopra un *self-acting* s'imprime l'anno in cui è stato costruito. E cosa vuol dire? è un titolo a favore dei costruttori più recenti; tale è oggidì il progresso tecnico già l'anno dopo un'altra macchina del medesimo ordine porta un tipo più perfetto di quello della precedente.

Ora che ne fate nei musei industriali delle vecchie macchine? Niente altro che servire assai imperfettamente alla storia.

E quanto ai musei commerciali, credete voi, o signori, che servano per illuminare l'esportazione? per l'importazione? Che chi ha bisogno di far conoscere i suoi prodotti mandi la gente ad ispirarsi ai musei commerciali? Ma no, questo non succede.

Se volete giovarvene come archivio, come antichità, come si fa per le belle arti, passino anche i musei commerciali; ma musei utili in questo senso non ce ne possono essere. A meno che coloro che ne stanno alla testa, ed io ne conosco dei valenti, possano avere un'azione determinata nell'interessi del commercio, una azione militante, e non essere condannati a fare da magazzinieri.

Fin qui ho parlato delle economie del bilancio e delle diverse istituzioni attinenti al Ministero.

Ora io avrei da intrattenere il Senato sopra quattro rami principali del bilancio, e sarebbero: i boschi, la pesca, l'enologia e l'allevamento dei cavalli; ho qui pronti gli studi relativi, ma devo rinunciarvi perchè non voglio,

all'ora in cui siamo, abusare della pazienza del Senato, e passo alle tariffe ferroviarie.

È indubitato che le tariffe ferroviarie hanno una grandissima parte nel movimento di importazione e di esportazione, nello sviluppo del mercato interno, e nel maggiore o minor numero di importazioni estere in danno del nostro bilancio economico.

Chi non sa che le tariffe interne inceppano il movimento dei nostri mercati? Già da sé la natura geografica, la conformazione dell'Italia tende a facilitare l'importazione estera, poichè sono così facili tutti gli approdi sul mare.

Ma se noi contrapponiamo ancora al movimento interno, specie avendoci l'Appennino, il rincaro delle tariffe ferroviarie, le quali impediscono che si unifichi il mercato italiano, la produzione, cioè, col consumo in modo che dal sud si difficolti quello che manca al nord, e che manchi al sud quello che abbonda al nord, noi saremo economicamente sempre in una posizione subbiettiva rispetto all'estero.

Ora dei grani delle provincie meridionali, ad esempio, è raro se vengono appena a Roma.

Da Foggia a Torre Annunziata (e questo non è dato mio, l'ho levato dalla relazione dell'onorevole Lanzara alla Camera dei deputati) è dato a piccola velocità il costo di trasporto per una tonnellata di frumento L. 17 45.

Da Odessa a Venezia lo stesso grano, ma russo, paga da 12 a 15 lire.

Le farine dei grandi molini di Venezia, per comunicare col sud, devono fare il giro del mare.

Il granturco da Buenos-Ayres per venire a Genova o a Napoli non costa più di L. 6 50 per tonnellata; e molte volte passa per zavorra a 3 lire. Infiniti esempi nei confronti dei noli, specie ai prodotti agricoli, ai concimi, ed anche nei prodotti industriali vorrei riferire al Senato. Ora il tempo è troppo breve perchè io mi possa intrattenere più a lungo in questa grave questione, tanto più che so che l'onor. Luzzatti, ministro del Tesoro, si adopera per affrontarla.

Giovi però l'esempio dell'autunno scorso, che in 3 giorni dai più lontani siti di Bari, di Barletta e più in giù si è trasportata conservatissima l'uva nell'Alta Italia presso le Alpi, come a Schio ed a Thiene, ed in altri siti anche più viniferi, dove non curata in addietro, la peronospora aveva prodotto una grande scar-

sità di raccolto, ed in tal modo si è potuto temperare le due diverse qualità dei vini. Ed anche nell'interesse dei viticoltori meridionali riuscì un'ottima operazione; credo che quei produttori saranno stati più contenti dei ricavi ottenuti nei mercati italiani settentrionali che non coll'aspettare la barca francese per portarli al mare come mosto, o come alcool, come quando nel 1887 avvenne quella temporaria esportazione di materia prima in Francia.

Veda adunque l'onor. ministro di unire a quella degli altri colleghi suoi dei Lavori pubblici e del Tesoro l'opera sua nelle tariffe ferroviarie che tanto interessano il suo Ministero.

Naturalmente il Governo avrà da fare cogli azionisti delle Convenzioni, ed entreranno in causa il prodotto, la spesa e la partecipazione. Tuttavia converrà uscire dal circolo vizioso, perchè le basse tariffe soltanto possono allettare le quantità del movimento, e viceversa raramente il profitto si accompagna colle alte tariffe.

Allorquando, aiutati dalle ferrovie, i nostri mercati, che vuol dire i consumatori, siano più affiatati coi nostri produttori, allora avremo anche dei risultati migliori nella nostra bilancia commerciale.

Dalle tariffe ferroviarie alle tariffe doganali è breve il passo; ma io vedo là di fronte a me il mio egregio collega il senatore Digny, il quale non desidera che si tocchi questo argomento.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Lo tocchi pure.

Senatore ROSSI A. Non lo tocco per brevità di tempo non perchè non spetti al bilancio, ma avrei avuto io pure alla mia volta dei punti fissi da affermare come, come discutendosi il bilancio del Tesoro giorni fa è piaciuto di fare all'onor. Digny.

Ora però non voglio intrattenere il Senato su questo argomento. Dirò solamente e spero che l'onor. Digny sia del mio parere che, oltre le tariffe ferroviarie, le tariffe doganali hanno una influenza ancora più decisiva tanto sulla finanza quanto sulla economia pubblica.

Eppure avviene talvolta che si fa tutto per trascinarle anche nella politica. Ma ve lo immaginate voi, o signori, un plebiscito il quale mettesse l'Italia querimoniosa dinanzi alla Francia perchè ci ribassi le sue tariffe doganali, onde gran mercè sua, noi possiamo esportare i nostri prodotti, quasi che la triplice alleanza

datasse da ieri, e non datasse dai tempi di Robilant, quando le relazioni economiche fra i due paesi erano cordiali?

Io non dico che i nostri liberisti armeggino coi repubblicani, dico solamente, onor. Digny, che senza volerlo coloro che pensano come lei ed i suoi si mettono in lega coi cosmopoliti e coi socialisti.

Noi accusiamo di *chauvinisme* il patriottismo talvolta eccessivo dei francesi, ma io preferisco il *chauvinisme* dei francesi a certi cosmopoliti italiani impenitenti, perchè la intensità del sentimento nazionale non può essere altrimenti perfetta se non considera l'Italia in tutte le sue parti, in tutte le sue unità politiche, finanziarie ed economiche.

A spuntare una causa perduta i dottrinari persino inventano le cifre, come il De Molinari che diceva ascendere a 1,500 milioni i dazi della tariffa generale che si sta discutendo in Francia.

Sono invenzioni di primo calibro quelle del Molinari, alle quali però i liberisti italiani fanno plauso.

Io ho qui il discorso di Ribot alla Camera dei deputati a Parigi, di Ribot ministro e che non è intieramente di accordo colla Commissione. Vorrei leggerne alcuni brani per vedere la conferma delle valutazioni che più volte ho fatte anche in quest'aula, cioè, la selezione dei dazi fiscali e dei dazi di protezione. E vorrei far vedere all'onor. Digny che della nostra importazione, un terzo crescente delle voci portate dalla tariffa, entra esente da dazio, e che degli altri due terzi, mentre abbiamo tassato al 149 per cento l'entrata dei cosiddetti prodotti fiscali, ed ammonta al 25 per cento il dazio sul grano, relativamente ai valori ufficiali della Commissione generale dei valori, i piccoli dazi industriali non portano tutt'insieme che 11 83 per cento sul valore.

Ma, come dicevo, mi arresto oggi su questo terreno perchè il tempo stringe; *hora ruit*. E passo ad altro ramo di legislazione di minore, ma non affatto secondaria importanza.

Io vorrei raccomandare all'onor. ministro, in nome della moralità, di volere ascoltare le premure che gli adunati del Circolo Industriale di Milano le hanno fatto, quando ella fu a Milano, perchè affrettasse la promessa legge sugli affari di Borsa.

Ella ha già dato a quei convenuti delle parole rassicuranti. Io vi sono profano, non ho mai messo il piede una volta in una Borsa; ma odo nel commercio dei lagni generali del modo passato in abitudine con cui oscuri ribassisti riescono a tracollare dei valori del 50, 60, 70 per cento senza che ci sia una equivalente reazione. Non si tratta qui di turbare dei sindacati onesti, pur troppo i tempi si prestano a questi giuochi al ribasso e ai forti sindacati non si prestano i capitali; ma contro il giuoco è mestieri di provvedere; contro il giuoco, la menzogna, la frode, contro i telegrammi inventati, contro le false notizie sparse per ottenere semplicemente dei fini di Borsa, per opera di gente irresponsabile e senza nome. Non è una offesa che si domanda alla libertà dei contratti, è piuttosto una garanzia, e questa deve essere una delle cure le più sollecite del Governo. Esca dagli indugi, onor. Chimirri, crei la responsabilità degli agenti di Borsa. E non c'è da frastornarsi la testa, basta copiare la legislazione francese, dove ad una richiesta, entro 24 ore, chi ha comprato o venduto, deve ricevere, deve consegnare i titoli. Adottando questa misura e insieme a questa misura l'aumento del deposito, perchè da noi con 1200 lire di rendita si ha la nomina di agente di cambio (mentre a Parigi, a Berlino, a Londra ci debbono mettere qualche milione), adottando queste due sole misure si freneranno i malsani giuochi di Borsa; e più presto che ella, onorevole Chimirri, potrà dar mano a questo provvedimento, renderà un grande servizio a coloro che frequentano la Borsa, dove senza dubbio la grande maggioranza è degna di rispetto.

Poichè i sindacati onesti fanno del bene, converrebbe crearli se non vi fossero, perchè salvano dai momenti di panico, tengono in uno stato abbastanza equanime i valori buoni durante una crisi incolpevole oppure in determinati periodi di tempo; per cui non si può dire in complesso che gli affari di borsa siano da disprezzare, in molti casi, sono anzi da tutelare, gli stessi Governi ne hanno bisogno.

Ed ora parlerò d'altra ben diversa e più alta legislazione, onor. Chimirri, e questo è il punto sul quale mi rincresce di non essere d'accordo con lei, intendo dire della legislazione che si usa chiamare sociale, inaugurata come fu tra noi dal ministro Berti.

Vediamo oggi a che ne siamo. Facciamone un poco il bilancio, o signori senatori.

Questa legislazione, se mi è permessa la parola, in Italia figura affatto come un articolo d'importazione.

L'Italia industriale, e dico industriale perchè di leggi sociali in agricoltura, dove forse più occorrerebbero, non ne vedo nessuna. L'Italia industriale, convenitene, si trova ancora in uno stato di cartilagine, come in una celebre lettera ha detto Gladstone, non ha ancora le ossa formate; ed io poi domando: dove sono i centri dei grandi, dei numerosi opifici stranieri, dove si trova quest'Italia industriale?

Non facciamoci illusione. A parte le devoli e sudate eccezioni, noi abbiamo degli opifici condotti tuttora patriarcalmente, altri condotti empiricamente, ed io non mi fermo nè sugli uni nè sugli altri, ma fra capitale e lavoro in Italia dove la trovate la famosa lotta che è nella bocca di ogni maestro di terza classe elementare?

Ce ne fosse del capitale e ce ne fosse del lavoro!

Invece il capitale di piccolo corso, il capitale irresponsabile, come lo chiama lo stesso Gladstone, sfugge d'immischiarsi col lavoro, e non si obbliga che alle operazioni che sfuggono al fisco, taluna delle quali or ora accennai.

Io capirei se in Italia si avesse cominciato a rendere obbligatorio il riposo festivo.

Io sarei contento se l'onor. Chimirri portasse davanti al Senato una simile proposta al riaprirsi della sessione; sarebbe bene che il Senato l'avesse di prima mano, la discussione sul diritto del riposo che va entrando ormai nella legislazione di ogni Stato civile, e avrei piacere che si affermasse anche in Italia.

Ma non mettiamo, nelle nostre condizioni, le leggi sociali innanzi a quelle economiche, delle quali principalmente abbiamo bisogno.

Noi abbiamo in Italia molti predicatori di risparmio, ma pochi creatori di salari.

Abbiamo in Italia molti i quali dicono: il pane è troppo caro, ribassate il prezzo del pane; ma non son troppi coloro che danno il modo di far guadagnare il pane, perchè prima di averlo caro o a buon mercato, il pane bisogna poterlo comprare.

Gli operai disoccupati dei mesi passati non erano disoccupati perchè il pane costava cinque

centesimi di più o di meno, ma perchè non avevano i danari per comprarlo.

Onde offrire al Governo e al Senato una idea sintetica della nostra legislazione sociale, io voglio farne una piccola storia retrospettiva, dal lavoro dei fanciulli. Siatemi indulgenti.

La legge che riguarda il lavoro dei fanciulli delle fabbriche nelle sue origini fu promossa dai tipografi nel 1875 o qualche anno prima.

Non riuscì loro difficile trovare degli oratori in un tema così popolare e d'altra parte, il tipografo conoscendo che per l'arte sua non è necessario avere una statura erculea e che la donna e il fanciullo possono essere atti a quel lavoro, i promotori della legge hanno preferito richiamare l'attenzione dei legislatori sulle fabbriche, additando particolarmente le zolfare della Sicilia e i filatoi lombardi di seta.

La legge venne finalmente a riva, il regolamento fu ancora più severo della legge, ma, o signori, una mano al petto! le zolfare stanno come prima ed i filatoi pure. E per sorvegliare la legge dei fanciulli, su 30 milioni di abitanti, si sono nominati due, dico due, ispettori i quali in questo bilancio da ottomila lire di spesa che avevano per tale ufficio nel 1890-91, vengono limitati a seimila soltanto e di più in quella spesa si aggiunse la sorveglianza delle caldaie a vapore.

Quando si fanno leggi di quella natura, col titolo pomposo di leggi sociali, dove si portano in esempio tutte le leggi inglesi dal 1802 a questa parte e si fanno precedere da un apparato di erudizione straordinaria di legislazione mondiale e di principii umanitari, e si viene poi a questi risultati, è il parere che va al posto dell'essere. E notate che mi è stato detto che i tipografi non sono niente affatto contenti di aver migliorate le sorti, perchè avendo creduto in seguito a quella legge di rialzare le loro tariffe, vennero sopraffatti dalla concorrenza delle minori tipografie, dove le donne, come nelle tipografie di Udine, dopo la legge, si sono messe a sostituirli.

Passiamo oltre.

Si sono autorizzate le società di mutuo soccorso a costituirsi in ente giuridico e dopo conferenze e congressi si è promulgata la legge relativa anni fa: ebbene, da 5000 società di mutuo soccorso che esistono, forse un 500 (non so se il numero sia esatto o sia cresciuto, certo



non di molto) è il numero delle società le quali hanno chiesto di divenire enti giuridici, ma per lo più sono società non operaie, non popolari come si dice, ma società di mutuo soccorso fra impiegati od artisti, o professionisti, società infine di una classe più alta. Gli operai non ci sentono, e perchè? Perchè devono esibire delle tabelle dei bilanci ogni anno, devono separare i contributi per le pensioni dei vecchi da quelli per i soccorsi di malattie, devono eseguire infine altre formalità che, a torto forse, li spaventano, ma che stanno nella legge; credono di perdere la loro libertà d'azione, e non domandano la personalità giuridica.

Appena l'onor. Chimirri ha occupato il posto di ministro dovette lamentare tale ritrosia, ed ha mandato circolari ai prefetti, ai sindaci ed ai presidenti delle società di mutuo soccorso esortandoli ad accettare i benefici della legge, ma non hanno le società risposto all'invito, perchè non ne apprezzano i vantaggi. Eppure quando si promosse e si discusse quella legge pareva che la previdenza e la mutualità non potessero farne a meno, si diceva che finalmente queste società avrebbero potuto consolidarsi nel diritto comune, accettare legati, esperire azioni giudiziarie, ecc. ecc. Ma poi è d'uopo confessare che le società italiane di mutuo soccorso non si reggono male da sè; non si sente mai parlare di cause tra società di mutuo soccorso; non v'è stato un cassiere di queste società che sia scappato, e quelli che scappano sono di altro genere. (*ilarità*).

Evidentemente ad avvalorare queste leggi manca forse quello che si chiama *l'ambiente*, forse contrasta l'indole indipendente e anche poco curante di coloro che si vuole educare; certo havvi qualche cosa che non va, certe leggi non chieste sembrano piante che si vogliono far crescere in terreno non adatto.

Alla Camera elettiva ora tornano in campo i probiviri, un deputato ne prese l'iniziativa, e l'on. ministro a buon diritto presentò egli stesso una legge. Mi ricordo ancora i peana d'anni sono che l'onorevole Luzzatti intuonava ai probiviri di Como come un vero tipo del genere, un vero modello! Ebbene, lo sciopero dei tessitori di Como è cessato da poco, qual parte vi ebbero i probiviri? Non li ho uditi nemmeno nominare mentre lo sciopero ha durato otto giorni e anche di più, e non vi è stato

modo d'intendersi, se non provvisoriamente, perchè fra quattro mesi quando scaderà il patto che non tutti hanno fatto colla vecchia tariffa dei prezzi di tessitura, saranno daccapo.

Ma allora che valgono i probiviri?

Teoricamente sono anche i probiviri una eccellente istituzione, ma quando vi sono difficoltà pregiudiziali, supponiamo il prezzo di costo, e che il padrone dica: fino a tanto che guadagno il quattro, il tre, il due per cento posso lavorare, al disotto di questo non posso, allora cosa ci possono fare i probiviri? Ecco perchè le savie leggi economiche devono per lo meno precedere le leggi sociali, se ed in quanto occorreranno queste anche in Italia; altrimenti avviene delle leggi come di quella sul lavoro dei fanciulli. Se ne fa un gran chiasso, un gran merito prima di promulgarle; una volta librate in aria e poste le ali sulla terra nessuno più ne parla, manca il motivo dell'agitazione, tutti ne sono contenti; e si passa ad altro.

Facciamo dunque anche la legge sui probiviri, purchè poi non se ne parli più.

E passiamo alla Cassa nazionale degli infortunii.

Anche là per eseguire le legge, i benemeriti uomini che ci ebbero mano si sono esibiti di assicurare gli operai individualmente, e verso i corpi morali, a scelta, assicurazioni collettive semplici, assicurazioni collettive combinate. Se ne interessarono tutte quelle Casse che hanno aiutato lodevolmente il Governo, e vi hanno contribuito coi fondi, come il capo della Cassa di risparmio di Milano, il benemerito nostro collega, senatore Annoni.

Più scarsi assai furono gl'industriali capi di opifici, scarsissimi, per non dire nulli, i semplici operai spontanei.

E in conclusione a che siamo riusciti? Quanto apparteneva alle Amministrazioni dello Stato, direttamente o indirettamente come le ferrovie, gli arsenali, le miniere ed altri corpi ufficiali più o meno, si sono assicurati, ma per confessione stessa dell'onor. Chimirri il numero degli assicurati raggiunge una proporzione scarsissima in confronto del numero degli operai che vuoi far ascendere a due milioni, una cifra molto bassa e sconsigliata che servì a dimostrare che anche la Cassa nazionale per gl'infortunii non ha approdato.

Allora si volle affrontare la questione della responsabilità civile degl'intraprenditori o conduttori d'opera. Io sono rimasto ammirato rileggendo le sapienti orazioni del Senato a proposito della discussione, durata 3 o 4 giorni nell'aprile del 1886, sulla responsabilità civile. Si sono percorsi tutti gli argomenti chiamati in causa dal Governo promotore della legge, difesa dal Grimaldi strenuamente: l'interesse pubblico, il diritto all'esistenza, l'equilibrio delle classi colla estinzione degli odii nella protezione dei deboli, la codificazione delle industrie, financo taluno disse di apprestare con quella legge le dighe contro la rivoluzione sociale.

Ebbene le cose restarono lì a sessione parlare chiusa poichè questa benedetta questione della responsabilità civile non si è sciolta a dovere in nessun paese del mondo.

La Francia intorno agl'infortunii ha 6 progetti di legge che si balestrano via via dalla Camera dei deputati a quella del Senato e viceversa. Ognuno ci mette qualche cosa e i ministri tengono i disegni di legge in continua covazione (*Commenti*).

Come è venuta la necessità d'una legge sugli infortunii in Italia?

È venuta, forse sbaglierò, da mancati regolamenti edilizi o di chi dovesse farli rispettare. È venuta dal difetto delle armature nelle costruzioni edilizie di Roma; di Roma particolarmente, perchè nelle altre città non erano nè così numerosi nè così frequenti gli accidenti; altrove si è sempre fabbricato le case senza che cadessero ad ogni momento i muratori, giustamente detti dalla stampa, vittime del lavoro. È partito intanto proprio di là il concetto di una legge sugli infortunii. Quali, quanti accidenti avvennero in Italia nelle fabbriche, nelle officine?

Non lo si sapeva. L'istesso ministro Grimaldi ebbe a confessare al Senato, poichè si trattava di statistiche negative: alle statistiche, chi ci crede?

Ci sono è vero delle fabbriche anche da noi così bene ordinate da avere le loro statistiche in regola, da costituire una vera tela di giorno per giorno, ma l'onor. Grimaldi aveva ragione.

Ed ora siamo giunti a questo che per non aver potuto riuscire alla Cassa nazionale degli infortuni; per non aver potuto sciogliere il quesito della responsabilità civile; noi siamo a questo

che di una legge che dovrebbe chiamarsi un membro principale della legislazione sociale, noi veniamo a studiare un progetto di legge di assicurazione coatta degli infortuni (*Movimenti*).

Io comprendo l'onor. Chimirri, egli è figlio e padre di questa legge. Perchè da sei anni egli studiò argomenti; come relatore alla Camera dei deputati; quindi ne è divenuto padre come ministro. Io ero all'uffizio, quando tra noi si è dibattuto il progetto; ci eravamo in 12; assicuro l'onorevole Chimirri che tal progetto ha dato da sudare nel nostro ufficio, non so degli altri; ma io non invidio chi ne sarà (perchè non è ancora nominato) chi ne sarà il relatore. (*Ilarità*).

Per me, minuscolo affatto, io non mi posso ascrivere tra i fautori; se e quando verrà in discussione a novembre, allora cercherò di provare, lo dico senza offesa, lealmente, in buona parte che il disegno non è per sè medesimo sincero, non è necessario, non è giusto, non è opportuno.

Ho finito di parlare del bilancio; ma poichè abbiamo dinanzi a noi il Ministero della pubblica economia, col qual nome lo ha chiamato il mio onorevole amico senatore Boccardo, così mi vorrete concedere che della pubblica economia io vi parli segnatamente nella chiusa del mio dire.

Non occorre che io ripeta qui le pensate osservazioni che da questo banco medesimo io moveva all'onor. ministro del Tesoro, il giorno 13 di questo mese, quando si è discusso il suo bilancio.

Io ho descritto quali erano, senza sterili pessimismi, le condizioni della pubblica finanza e le condizioni economiche del paese.

È successo un duello elevato, patriottico, fra l'onor. Luzzatti e l'onor. Perazzi, relatore della Commissione di finanza.

Il senatore Perazzi che personalmente non era persuaso che colle economie si andasse a riva, senza bisogno di nuove imposte; l'onorevole Luzzatti pieno d'entusiasmo ed ardente sostenitore convinto delle economie, diceva che queste devono bastare a raggiungere il pareggio.

Poi un altro duello, più alto ancora, perchè congiunto alla politica generale, abbiamo visto accendersi fra il nostro nuovo collega il senatore Negri e l'onor. presidente del Consiglio,

in cui indirettamente il punto economico è stato anche trattato.

Ora, o signori, il punto economico è il nostro incubo principale; noi ci troviamo, oltre il resto, dinanzi ad una crisi monetaria, che non solo è europea, ma può dirsi mondiale.

Avuto riguardo ai tempi ordinari in cui ci troviamo, un momento più critico di questo rare volte lo racconta la storia commerciale.

E non è tanto una crisi di borsa o di speculazioni mancate, o di sindacati non riusciti, o anche di soli prestiti a Governi, è propriamente una crisi monetaria che attacca direttamente il credito, il capitale, il lavoro.

È patente l'arenamento monetario generale: l'oro non basta più, almeno in Europa non basta.

Tutti i sussidi che il progresso delle scienze e degli uomini hanno inventato per rendere meno necessario il così detto *medium* della circolazione non sono bastati per impedire questa crisi.

L'Inghilterra, l'abbiamo visto annunziato ieri da un telegramma da Nuova York, per 60 milioni d'oro americano, ha dovuto pagare essa un aggio. Essa ha dovuto ricorrere, per avere dell'oro, mesi fa alla Banca di Francia. Essa sola ha perduto in valori argentini, brasiliani e sud-africani, 57 milioni di sterline, cioè presso a poco un miliardo e mezzo di lire italiane.

In Francia da più mesi lo Stato è divenuto banchiere a sè stesso, a cominciare dalla famosa sottoscrizione del prestito 16 volte maggiore, dove l'azione più forte l'ha avuta lo Stato.

Ed anche oggi indirettamente lo Stato piglia parte nelle liquidazioni mensili a sostegno del proprio consolidato; la sua Cassa depositi e consegne, e Casse dipendenti, hanno dovuto ricuperare anche ultimamente parecchi milioni di titoli.

La Russia ha visto, cosa inaudita, dall'alta Banca respingersi il prestito di 500 milioni in oro; il Portogallo, abbiamo letto giorni fa le dichiarazioni di quel ministro delle finanze, è in moratoria di 60 giorni con tutte le scadenze alle Banche.

La Spagna abbonda talmente di carta, che tutti la dicono alla vigilia del corso forzoso.

Nella Repubblica Argentina l'oro a questo momento fa 400 circa per 100 d'aggio, o giù di lì, senza sapere o sapendo anche troppo dove

sia smarrito il danaro che quella Repubblica ha sottratto all'Europa.

Ora l'Europa tutta, dove più dove meno, compresa la Russia, ha un raccolto scarso di frumento, e quindi ha bisogno d'importarne dagli Stati Uniti d'America che il raccolto l'hanno buono, come lo hanno buono le Indie e l'Oriente, e deve a tale scopo mandar fuori dell'altr'oro. Le provvisioni preventive saranno fatte a quest'ora in gran parte, ma certo è che tutti i monometallisti, cioè coloro i quali si trovano col tipo unico aureo, sono in evidente disagio, e lo dimostra più di tutti l'Inghilterra.

Non si sono mai viste tante oscillazioni di sconto alla Banca inglese allo scopo di custodire, di tenere indietro le proprie riserve perchè non le sfuggano.

Perchè poi l'Inghilterra è a continuo contatto con tutti i suoi indiani ed altre nazioni dell'Asia, e non solo per la propria esportazione, ma per quanto l'Inghilterra porta in quei paesi con le sue navi, prodotti da essa parte comperati, parte in transito delle altre potenze produttrici europee. Essa quindi negli scambi si trova in commercio con la China, col Giappone, con le Indie, con tutti i paesi infine dell'argento e non dell'oro.

In Germania, tutti lo sappiamo, dal momento della soppressione del corso di argento, havvi uno *stock* importante di quel metallo che non può venderli senza grave perdita perchè l'aggio dell'oro è troppo forte. E se la Germania avesse seguito il sistema che consiglia a noi l'onorevole Digny, e non avesse avuto già in questi anni una eccedenza nel suo bilancio commerciale in modo da provvedersi con prodotti l'oro che le mancava, si troverebbe in una condizione molto più critica che non lo è attualmente. Perchè malgrado questo, il tasso della Reichsbank è sempre più alto del tasso della Banca di Francia.

Ora è conseguente che crescano i fautori del bimetallismo tanto in Germania quanto in Inghilterra che è tutto dire, ed il Förster a questo si attende.

Il Governo degli Stati Uniti d'America ha fatto già un'apposita inchiesta per mezzo dei suoi consoli in Europa, e si è formata la conviozione che si debba venire ad un accordo internazionale per stabilire la parità fra i due

metalli, salvo poi a stabilire il tasso di paragono perchè tutta la difficoltà starà lì.

Ora se noi vediamo i prezzi dell'argento dal 1860 in avanti abbiamo le tabelle ufficiali seguenti:

Quotazioni dell'argento  
allo " Stock Exchange " di Londra.

	Pence	Prezzo all'oncia	
		Massimo	Minimo
1860 . . . . .	61 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	62 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	
1865 . . . . .	» 60 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	61 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	
1870 . . . . .	» 60 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	60 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
1875 . . . . .	» 55 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	57 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	
1880 . . . . .	» 51 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	52 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	
1885 . . . . .	» 41 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	51 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	
1891 mese di giugno . .	» 44 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	46 —	

Rapporto di valore tra i due metalli.

1860-65 . . . . .	Kg. 15.4 d'argento = Kg. 1 d'oro
1865-70 . . . . .	» 15.6 » = » 1 »
1870-75 . . . . .	» 16.0 » = » 1 »
1875-80 . . . . .	» 17.9 » = » 1 »
1880-85 . . . . .	» 18.5 » = » 1 »
1885-90 . . . . .	» 18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> » = » 1 »

Nel giugno del 1891 il rapporto tra l'oro e l'argento approssimativamente sta come 19 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> : 1.

Rapporti fissati per legge nei rispettivi paesi.

Unione Latina . . . . .	15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> : 1
Inghilterra . . . . .	14.28 : 1
Portogallo . . . . .	14.9 : 1
Austria-Ungheria . . . . .	15.3 : 1
Russia e India . . . . .	15 : 1
Scandinavia . . . . .	14.88 : 1

NB. La differenza si spiega colla maggiore o minore lega aggiunta all'argento fino.

Ora domando io: a questo momento siamo noi monometallisti? Siamo bimetallisti? Siamo noi a regime di carta?

La povertà delle nostre risorse economiche turba talmente la nostra circolazione monetaria che, come ho detto al Senato nella seduta del giorno 13 corrente, il problema di risolvere la circolazione monetaria, quello di regolare definitivamente le banche di emissione, turba i sonni dei nostri uomini di Stato, che non trovano altro rimedio se non quello dell'indugio; allontaniamo questo calice più che è pos-

sibile, intanto accordiamo una proroga e poi qualche santo provvederà!

Noi abbiamo l'incubo, non so se posso chiamarlo così, della convenzione monetaria latina. Certo è che noi rimaniamo in quella convenzione quel tanto che piaccia alla Francia; quando la Francia trovasse che non è più nel suo interesse di rimanervi, la denuncerà, e frattanto tiriamo innanzi coll'oggi, senza prevedere il domani, cioè nè oro, nè argento, nè affatto carta.

Si paga, si riscuote tutti i giorni sulla fede del credito dello Stato e del credito delle banche. Non è vero? Ebbene lo Stato può trovarsi in crisi, le banche possono fallire; oggi non c'è niente di nuovo sotto la cappa del cielo, quando vediamo le azioni della Banca Nazionale di Buenos-Ayres da 400 lire che costavano un anno fa, ridotte oggi a 20 lire.

Intanto l'India, la China, il Giappone e l'Oriente mandano in Europa i loro grani, le loro sete, i loro risi, al prezzo vile che loro consente il valor dell'argento.

Noi ci si difende coi dazi come si può, sui grani, sui risi.

Sulle sete non ancora, ma concedetemi che anche sulle sete io affermi che chi fa i prezzi delle nostre sete italiane, e delle sete francesi ed altre europee sono i prezzi delle sete asiatiche. La seta, considerata bene nel suo valore, per 90 per cento del costo è puro salario.

Ora se i giapponesi hanno dei salari a 45, 50 e 60 centesimi, può il nostro colono seticoltore vivere con questi salari?

I francesi dicono: noi non possiamo ricever pei nostri bozzoli meno di 4 lire al chilogramma. Essi hanno salari più alti dei nostri. Noi viviamo appena vendendo i bozzoli a 3 lire il chilogramma, a 3 20, a 3 50.

Veramente non è una remunerazione molto lauta, ma quando gli asiatici venissero a produrre ed importare delle sete che sempre più perfezionano, e dove il bozzolo fosse calcolato a 2 50 si finirebbe per dire che non si può più andare avanti. Ed ecco dove può condurre alla lunga il dissidio tra i due metalli che il signor Förster tenta di comporre.

Ora ecco il punto saliente delle mie premesse.

Io domando perchè, nelle condizioni nostre,

già segnalate, non diamo noi alla circolazione la base dell'argento?

Questa domanda mi fu fatta, ed io mi affrettò a dirlo, l'altra sera nelle sale del Senato dall'onor. Marescotti. Per me, a quel momento, era un'idea nuova, l'ho voluta ieri e stamani studiare, e non mi è parsa una domanda leggiera, al contrario. E dico anch'io: perchè non potremmo studiare per noi la base monetaria d'argento, perchè non dovremmo profittare del suo prezzo vile prima che riescano i piani di Förster?

Liberare la circolazione nostra dalla carta eccessiva pur mantenendo quella che possiamo credere che, ad ogni istante, e per qualunque somma possa venire scambiata, è cosa degna per lo meno di studio.

Io penso che una solida circolazione metallica, anche a base di un argento deprezzato, sia preferibile alla carta moneta la quale trova altrettante chiaviche che la fermano ai confini dello Stato mentre l'argento è un valore; sarà più o meno riconosciuto, ma è un valore dappertutto, ed un valore per quanto instabile, certo più stabile che non è il valore della carta moneta, per cento motivi che tutti sanno vedere.

Noi siamo in uno Stato di mezza liquidazione in fatto di circolazione.

Col porre una base sostanzialmente metallica alla nostra circolazione, ognuno, anche all'estero, può fare l'inventario di quello che sono i nostri valori fondiari, i nostri valori mobiliari, i nostri prodotti, perchè hanno di fronte il corrispondente valore nel loro paese.

Le operazioni commerciali internazionali che col corso forzoso a base di carta, si recidono affatto, colla circolazione a base di argento, possono avere una corrente non molto inferiore, come se avessimo il corso di tutti e due i metalli. Infatti avremmo l'istessa posizione che hanno le Indie, che hanno i paesi dell'Asia, che hanno i paesi dell'Oriente. Non sarà grandioso, non sarà bello, ma sarà pratico; certo preferibile al giorno in cui per un avvenimento qualunque d'ordine politico o finanziario o economico ci trovassimo dinanzi o alla inesorabile necessità d'imposte che più non si possono pagare, o di sottomettersi a subire una circolazione cartacea che non è certo nei nostri voti.

Va da sè che l'argento formerebbe anche

verso i paesi a tipo d'oro una protezione più sicura di quella della carta-moneta.

E notate che tra gli agricoltori, cosa straordinaria, ce n'ha molti i quali desiderano il ritorno del corso forzoso.

È grave, signori! questo basta per indicare una posizione malata, una posizione alla quale è difficile nelle vie comuni, ordinarie, portare dei rimedi buoni.

Ma è un fatto che quando si avesse per base della circolazione il tipo argento, andrà frenata la importazione; non sospendereste, ma rendereste molto minore la importazione dei prodotti lavorati all'estero, per quanto ai produttori industriali occorrerà importare le materie prime pagabili in oro.

Ma quanto all'esportazione, è senza dubbio che la vera maniera di accrescerla e forse di raddoppiarla, sarà quella di potersi vendere i prodotti agricoli sul nostro mercato ad un prezzo più basso che non sia nei paesi regolati col tipo monometallista.

È innegabile che anche l'Erario ne vada avvantaggiato.

Io ho molta fede nell'indirizzo casalingo, economico, modesto dell'attuale Gabinetto; ma sono uomini, non sono taumaturghi; si trovano davanti ad una posizione che s'impone; stanno bene le economie, ma vi sono dei debiti sui quali non si può fare nessuna economia, perchè gl'interessi dei nostri 12 miliardi e più bisogna pagarli integralmente.

Avrò forse gettato delle parole, ma attribuitele al mio vivo desiderio di uscire da questa tortuosa via oscura nella quale ci troviamo e dove non si vede ancora l'uscita; non viviamo che di speranze, dove non si vede ancora chiaro, e che il più piccolo stormo di vento può distruggere. Fra una sessione e l'altra corre del tempo, ed io non dubito che l'onor. ministro, onde studiare la proposta, vorrà intendersi coll'onor. Luzzatti, chè non saprei trovare una persona più competente in Italia del ministro del Tesoro per trattare tale questione, egli che per giunta ha sopra di sè la responsabilità delle finanze dello Stato.

Secondo me, è la lotta fra il vecchio ed il nuovo mondo che si avvanza. Gli americani del Nord, ricchi d'ogni genere di risorse, quelli del Sud fattisi pel momento parassiti, e nell'insieme lotta gigantesca, non solo d'uomini che

emigrano, ma di danaro che emigra fra il vecchio ed il nuovo continente.

Possa valere come un rimedio la tesi che io ho avuto l'onore di svolgere innanzi al Senato, che ringrazio della benevolenza accordatami in un'ora di lavori così avanzata com'è l'ora presente (*Approvazioni*).

Senatore BOCCARDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Avrebbe ancora da parlare il senatore Marescotti, perciò ritengo opportuno rimandare la discussione ad altra seduta.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Avuto riguardo alle molte materie che abbiamo iscritte all'ordine del giorno ed ai bilanci che dobbiamo approvare, propongo che il Senato tenga seduta anche domani.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Cavallini.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

PRESIDENTE. Domani quindi alle ore 2 pom. seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stati di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa del fondo pel culto; dell'entrata della spesa pel fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1891-92;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1891-92;

Nuovo riparto delle somme disponibili su quelle accordate dalla legge 30 giugno 1887, n. 4646, per spese straordinarie della marina militare.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1891-92 (*seguito*);

Provvedimenti contro la « *Diaspis pentagona* » (malattia del gelso);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1891-92;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92;

Aumento di fondi al capitolo n. 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 e per diminuzione al capitolo n. 127;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Modificazione alla tariffa degli olii minerali;

Modificazioni alla legge 4 dicembre 1879, n. 5168, concernente gli assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49;

Contingente di prima categoria per la leva militare da eseguirsi sui nati nell'anno 1871;

Modificazioni all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del regio esercito;

Autorizzazione della spesa di L. 8,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92;

Convenzione di Bruxelles del 5 luglio 1890 costitutiva di una unione per la traduzione e pubblicazione delle tariffe doganali;

Modificazioni alla legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla istituzione della Corte dei conti;

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello.

La seduta è sciolta. (ore 6 e 10 pom).